SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 132**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 6 giugno 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 1° giugno 1992.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza presentate dalla società Vita nuova S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esecizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 4 marzo 1992 ed integrata in data 12 maggio 1992, presentata dalla società Vita nuova S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza;

Vista la documentazione allegata alla predetta domanda;

Vista la lettera in data n. 221520 del 19 maggio 1992 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

È approvata, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazioni sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, presentata dalla società Vita nuova S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffa di assicurazione per il caso di morte a vita intera, a premi unici ricorrenti, comprese le condizioni di applicazione;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione assicurata, della tariffa di cui al precedente punto 1).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 1992

Il Ministro: BODRATO

92A2674

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 28 maggio 1992.

Ulteriore integrazione al decreto ministeriale 3 settembre 1982 concernente: «Nuove classi di concorso a cattedre, a posti di insegnante tecnico-pratico, a posti di insegnante di arte applicata».

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 20 maggio 1982, n. 270;

Visto il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1982 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 15 ottobre 1982) e successive integrazioni di cui ai decreti ministeriali 16 novembre 1982 *(Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 22 novembre 1982), 15 febbraio 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 17 febbraio 1983), 8 maggio 1984 *(Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 19 maggio 1984), 28 dicembre 1984 *(Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 14 gennaio 1985), 5 luglio 1986 *(Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 21 luglio 1986), 30 marzo 1987 e 10 aprile 1987 *(Gazzetta Ufficiale* n. 107 dell'11 maggio 1987), 30 maggio 1988 *(Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 16 giugno 1988), 22 agosto 1988 (*Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 9 settembre 1988), 18 luglio 1989 *(Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 31 luglio 1989), 13 gennaio 1990 e 23 gennaio 1990 (Supplemento ordinario alla

Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 1990) e 21 marzo 1990 (*Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1990) con il quale, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono state determinate le nuove classi di concorso a cattedre, a posti di insegnante tecnico-pratico, a posti di insegnante di arte applicata;

Visto il decreto-legge 6 maggio 1991, n. 172, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1991, n. 244;

Vista la legge 31 gennaio 1983, n. 25, recante norme sulla regolamentazione dell'esercizio dell'attività di «Tecnico di radiologia medica»;

Ritenuta l'opportunità, nel contesto di una generale revisione del vigente assetto ordinamentale del settore, che gli insegnamenti già affidati, nei piani orari degli istituti professionali per i servizi alberghieri e della ristorazione nonché nell'Istituto professionale internazionale per l'artigianato liutario e del legno, ad esperti siano ricondotti a classe di concorso;

Ritenuta, altresì, la necessità di istituire una nuova classe di concorso per l'insegnamento di «conversazione in lingua straniera negli istituti secondari di secondo grado» al fine di realizzare un sistema ordinario di reclutamento di personale dotato di particolari requisiti e conoscenze linguistiche;

Ritenuto che tale intervento didattico, allo stato attuale, anche attraverso le prestazioni professionali di esperti di madre lingua, debba differenziarsi da quello dei docenti di lingua e letteratura straniera, sia per quanto riguarda i contenuti culturali, didattici e formativi propri, sia per lo stretto raccordo con un cultura diversa da quella italiana;

Ritenuta pertanto la necessità di apportare modifiche ed integrazioni alle tabelle *A* e *C* allegate al sopracitato decreto ministeriale 3 settembre 1982;

Udito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, che si è espresso al riguardo nelle adunanze del 24 aprile 1991 (prot. 4136) e del 16 luglio 1991 (prot. 7043);

Ritenuto di doversi discostare dal predetto parere limitatamente alla previsione, fra i titoli di accesso alla istituenda classe di concorso LVII (tabella *C*), del diploma di perito per il turismo, in considerazione della circostanza che il percorso formativo che impronta il *curricolo* scolastico cui consegue il rilascio del predetto titolo non appare congruente con il tipo d'insegnamento al quale si consentirebbe l'accesso con la citata classe di concorso in quanto l'azienda «albergo», pur rientrando in generale nel concetto di turismo, presenta dal punto di vista gestionale caratteristiche del tutto peculiari;

Ritenuto di doversi discostare dal predetto parere relativamente alla istituenda classe di concorso di «conversazione in lingua straniera» per quanto attiene alla previsione dei titoli d'accesso di livello universitario, e ciò sia in considerazione della funzione specifica del conversatore in lingua straniera, funzione che non deve consistere nell'insegnare letteratura, linguaggi settoriali o grammatica — compiti propri del docente di lingua e civiltà straniere — bensì nel proporsi come modello di comunicazione anche paraverbale ed extraverbale e come esperto della cultura, antropologicamente intesa, del Paese di cui diffonde la lingua; sia in considerazione del fatto che per gli insegnamenti previsti nella tabella *C* i titoli d'accesso previsti consistono generalmente nel diploma di scuola secondaria superiore:

Decreta:

Art. 1.

1. La *tabella A*, allegata al decreto ministeriale 3 settembre 1982 citato in premessa, tenuto conto dell'ordine progressivo della numerazione delle classi di concorso, è modificata come segue:

Classi di concorso	Titoli di ammissione al concorso	Insegnamenti relativi alla classe di concorso	Diploma di abilitazione corrispondente
XXXVII. — Educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado	*Non modificati*	*Aggiungere gli insegnamenti sottoindicati:* Strumento musicale: violino; Cultura musicale (4) nell'istituto professionale per l'artigianato liutario e del legno.	*Non modificato*
XLIX. — Igiene, anatomia, fisiologia, patologia e tecnica radiologica *(soppressa)*			

(4) Tale insegnamento è riservato a coloro che sono in possesso del diploma di «paleografia e filologia musicale».

2. L'elenco delle classi di concorso a cattedre di istruzione secondaria ed artistica è modificato di conseguenza:

Art. 2.

1. La *tabella C*, allegata al decreto ministeriale 3 settembre 1982 citato in premessa, tenuto conto dell'ordine progressivo della numerazione delle classi di concorso, è modificata come segue:

Classi di concorso	Titoli validi per l'ammissione al concorso	Posti relativi alla classe di concorso
VIII. — Esercitazioni di cucina *(soppressa)*		
XV. — Esercitazioni di sala-bar *(soppressa)*		
XVII. — Esercitazioni di segreteria e amministrazione di albergo e di portineria; pratica di agenzia *(soppressa)*		
LIV. — Tecnica dei servizi ed esercitazioni pratiche di cucina	Diploma di: tecnico delle attività alberghiere o di operatore turistico purché congiunti a diploma di qualifica di addetto ai servizi alberghieri di cucina rilasciato da un istituto professionale.	Tecnica dei servizi ed esercitazioni pratiche di cucina negli istituti professionali per i servizi alberghieri e della ristorazione.
LV. — Tecnica dei servizi ed esercitazioni pratiche di sala e di bar	Diploma di: tecnico delle attività alberghiere o di operatore turistico purché congiunti a diploma di qualifica di addetto ai servizi alberghieri di sala e di bar rilasciato da un istituto professionale.	Tecnica dei servizi ed esercitazioni pratiche di sala e di bar negli istituti professionali per i servizi alberghieri e della ristorazione.
LVI. — Esercitazioni di portineria e pratica di agenzia	Diploma di: tecnico delle attività alberghiere; operatore turistico; perito per il turismo.	Esercitazioni pratiche negli istituti tecnici per il turismo. Esercitazioni pratiche di tecnica turistica ed esercitazioni pratiche di portineria negli istituti professionali.
LVII. — Tecnica dei servizi e pratica operativa	Diploma di: tecnico delle attività alberghiere o di operatore turistico purché congiunti a diploma di qualifica di addetto alla segreteria e amministrazione d'albergo rilasciato da un istituto professionale.	Tecnica dei servizi ed esercitazioni pratiche di segreteria e di amministrazione d'albergo; tecnica dei servizi e pratica operativa nei corsi post-qualifica negli istituti professionali per i servizi alberghieri e della ristorazione.
LVIII. — Laboratorio di costruzione, verniciatura e restauro di strumenti ad arco	Diploma di qualifica di liutaio.	Esercitazioni pratiche di liuteria; esercitazioni pratiche di restauro nell'istituto professionale internazionale per l'artigianato liutario e del legno.
LIX. — Conversazione in lingua straniera	Titolo di studio rilasciato da uno dei Paesi dell'area linguistica di riferimento corrispondente a diploma di istruzione secondaria di secondo grado, congiunto all'accertamento dei titoli professionali.	Conversazione in lingua straniera negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

2. L'elenco delle classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico è modificato di conseguenza.

3. Alla *tabella C* di cui al presente articolo è aggiunta la tavola di corrispondenza sotto descritta:

Tavola di corrispondenza tra le classi di cui al decreto ministeriale 3 settembre 1982 e le classi istituite con il presente decreto di modifica

Classi di concorso di cui al decreto ministeriale 3 settembre 1982	Classi di concorso di cui al presente decreto ministeriale
VIII. — Esercitazioni di cucina	LIV. — Tecnica dei servizi ed esercitazioni pratiche di cucina.
XV. — Esercitazioni di sala-bar	LV. — Tecnica dei servizi ed esercitazioni pratiche di sala e di bar.
XVII. — Esercitazioni di segreteria e amministrazione di albergo e di portineria; pratica di agenzia	LVI. — Esercitazioni di portineria e pratica di agenzia.

Roma, 28 maggio 1992

Il Ministro: MISASI

92A2630

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 25 maggio 1992.

Applicazione del regolamento CEE n. 570/88, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968, e successive modifiche, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento CEE n. 985/68 del Consiglio del 15 luglio 1968, e successive modifiche, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte;

Visto il regolamento CEE n. 570/88 della Commissione del 16 febbraio 1988 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto al burro ed al burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 124/92;

Visto il regolamento CEE n. 569/88 della Commissione del 16 febbraio che stabilisce modalità comuni di controllo delle utilizzazioni e della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, riguardante il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1988, n. 179, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 3 giugno 1988 e la circolare n. 5 del 20 maggio 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1991, concernenti l'applicazione del regolamento CEE n. 570/88;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, ed in particolare l'art. 4, terzo comma, che consente al Ministro dell'agricoltura e delle foreste di adottare, con proprio decreto, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti ai regolamenti emanati dalla Comunità economica europea in materia di politica agraria;

Considerato che il regolamento CEE n. 570/88 ha subito importanti modifiche ed è pertanto opportuno emanare nuove prescrizioni applicative;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi del regolamento CEE n. 570/88, in seguito denominato «regolamento», è messo in vendita, con la procedura della gara permanente, burro detenuto dagli organismi d'intervento, destinato ad essere utilizzato per la fabbricazione dei prodotti della pasticceria, dei gelati e degli altri prodotti alimentari.

2. È altresì concesso un aiuto secondo la stessa procedura:

a) al burro di mercato classificato nei Paesi comunitari di produzione secondo quanto prescritto all'art. 1, paragrafo 3, lettera *b)*, del regolamento CEE n. 985/68 e il cui imballaggio sia contrassegnato in conformità;

b) al burro concentrato, prodotto con burro o crema, che possiede i requisiti fissati all'allegato IV del «regolamento»;

c) alla crema di latte che possiede i requisiti previsti all'art. 1, secondo comma, lettera *c)*, del «regolamento» e viene utilizzata conformemente alle disposizioni del medesimo.

3. Il burro, il burro concentrato e la crema di latte che usufruiscono di una riduzione di prezzo o di un aiuto ai sensi del «regolamento» debbono essere incorporati esclusivamente, fatti salvi, se del caso, i prodotti intermedi di cui all'art. 9 del «regolamento», nei prodotti finiti previsti all'art. 4 del medesimo.

4. A tal fine, ai sensi dell'art. 3 del «regolamento», la crema di latte, il burro e il burro concentrato di cui al comma precedente devono essere utilizzati:

a) previa aggiunta dei rivelatori prescritti all'art. 6, paragrafo 1, del «regolamento»:

durante la fabbricazione del burro concentrato effettuata conformemente alle disposizioni del «regolamento»;

nel burro allo stato in cui si trova;

nella crema di latte;

b) oppure, limitatamente al burro e al burro concentrato ottenuto conformemente alle disposizioni del «regolamento», senza aggiunta di rivelatori. In tal caso nello stabilimento devono essere utilizzati almeno i quantitativi indicati all'art. 3, lettera *b)*, del «regolamento».

Art. 2.

1. La produzione di burro concentrato di cui all'art. 1, secondo comma, lettera *b)*, del presente decreto, le operazioni di concentrazione del burro aggiudicato, l'aggiunta dei rivelatori alla crema di latte, al burro ed al burro concentrato durante la produzione dello stesso nonché il ricondizionamento del burro concentrato devono essere effettuati in stabilimenti preventivamente riconosciuti.

2. Possono essere riconosciuti solo gli stabilimenti che possiedono i requisiti ed adempiono agli obblighi previsti all'art. 10 del «regolamento».

3. Le imprese che intendono ottenere il riconoscimento per uno o più dei propri stabilimenti devono, per ciascuno stabilimento, presentare domanda in carta legale, in duplice copia, redatta secondo gli schemi di cui agli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 del presente decreto, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della

tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III. Le domande vanno inoltrate per il tramite degli organi regionali territorialmente competenti designati per i controlli, individuati dall'A.I.M.A. ai sensi dell'art. 3 della legge n. 610/82, in seguito denominati «organi di controllo». Qualora si tratti di ricondizionamento di burro concentrato tracciato la domanda deve essere presentata tramite gli uffici periferici dell'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi che procedono secondo quanto previsto al successivo comma quinto.

4. La firma apposta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa sulla richiesta di riconoscimento deve essere autenticata a norma delle vigenti disposizioni di legge. Alla domanda deve essere allegato il certificato di iscrizione alla camera di commercio.

5. Gli «organi di controllo», eseguiti gli accertamenti volti a constatare l'idoneità dello stabilimento ad eseguire le operazioni di concentrazione e di aggiunta di rivelatori e dopo aver provveduto alla verifica dei restanti obblighi e requisiti all'uopo previsti dall'art. 10 del «regolamento» e dal presente decreto trasmettono al Ministero l'originale della domanda corredata dal proprio parere e da una relazione tecnica con le risultanze relative agli accertamenti effettuati.

Gli stabilimenti che saranno riconosciuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste riceveranno un numero d'ordine.

Art. 3.

1. Ai sensi dell'art. 7 del «regolamento» le imprese che intendono utilizzare per la produzione dei prodotti delle formule *A*, *B*, *C* o *D*, di cui all'art. 4 del «regolamento» burro o burro concentrato senza aggiunta di rivelatori o prodotti intermedi contenenti burro o burro concentrato non tracciati devono presentare, per ciascuno stabilimento, domanda in carta legale, in duplice copia, redatta secondo gli schemi di cui agli allegati 6, 7 e 8 del presente decreto al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - Roma, per il tramite dell'«organo di controllo» territorialmente competente.

2. Le firme apposte nella domanda dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa devono essere autenticate a norma delle vigenti disposizioni di legge. Alla domanda deve essere allegato il certificato di iscrizione alla camera di commercio.

3. La domanda dovrà essere corredata da documentazione idonea a comprovare che lo stabilimento utilizza mensilmente o annualmente, nel periodo di lavorazione, almeno i quantitativi minimi di burro o di equivalente burro, anche sotto forma di prodotti intermedi, indicati all'art. 3, lettera *b)*, del «regolamento».

4. Dovrà essere indicato il prodotto che s'intende utilizzare nello stabilimento, ed il periodo, mese o anno scelto.

5. Possono essere riconosciuti solo gli stabilimenti che possiedono i requisiti ed adempiono agli obblighi previsti all'art. 10 del «regolamento».

6. Gli «organi di controllo» procedono analogamente a quanto indicato al comma quinto del precedente art. 2.

Gli stabilimenti che saranno riconosciuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste riceveranno un numero d'ordine.

Art. 4.

1. Qualora ai sensi dell'art. 9 del «regolamento» un'impresa intenda utilizzare burro o burro concentrato, senza aggiunta di rivelatori, per la trasformazione in prodotti intermedi aventi voce tariffaria diversa da quelli previsti all'art. 4 del «regolamento» ed in uno stabilimento diverso da quello ove avviene l'incorporazione nei prodotti finali, deve presentare, in conformità agli schemi allegati 9 e 10 al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III, per il tramite dell'«organo di controllo» territorialmente competente, domanda in carta legale per il riconoscimento.

2. La firma apposta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa nella domanda deve essere autenticata a norma delle vigenti disposizioni di legge. Alla domanda deve essere allegato il certificato di iscrizione alla camera di commercio.

3. Qualora si utilizzi burro tracciato o burro concentrato tracciato la domanda deve essere presentata tramite gli uffici periferici dell'Ispettorato per la repressione delle frodi.

4. Nella domanda devono essere indicate le caratteristiche dei prodotti intermedi, precisandone la composizione, il tenore in grasso butirrico e la prevista destinazione. Qualora vengano fabbricati più prodotti intermedi gli stessi dovranno essere individuati anche mediante sigla che verrà riportata nel registro di cui all'art. 11 del presente decreto.

5. Qualora si utilizzi burro o burro concentrato non tracciato la domanda dovrà essere corredata dalla documentazione e dagli impegni indicati al precedente art. 3, terzo e quarto comma.

6. Possono essere riconosciuti solo gli stabilimenti che possiedono i requisiti, adempiono agli obblighi e sottoscrivono gli impegni previsti agli articoli 9 e 10 del «regolamento».

7. Alla domanda deve essere allegato l'elenco degli stabilimenti, con la relativa ubicazione, ove avviene l'incorporazione dei prodotti intermedi nei prodotti finali e l'elenco dei rivenditori che commercializzano i prodotti intermedi. Tali elenchi debbono essere trasmessi anche all'«organo di controllo» e agli uffici periferici dell'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi territorialmente competenti in relazione all'ubicazione dei rivenditori e degli stabilimenti ove avviene l'incorporazione dei prodotti intermedi.

8. Ogni variazione degli elenchi deve essere immediatamente comunicata agli incaricati dei controlli di cui al comma precedente territorialmente competenti.

Alla fine di ogni anno dovrà essere redatto un nuovo elenco ed inviato agli incaricati dei controlli territorialmente competenti.

9. Gli «organi di controllo» procederanno analogamente a quanto indicato al comma quinto del precedente art. 2. Gli stabilimenti che saranno riconosciuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste riceveranno un numero d'ordine.

Art. 5.

1. Qualora un'impresa non si attenga alle disposizioni stabilite dal «regolamento» e dal presente decreto, modifichi o ampli senza preavviso i locali dello stabilimento, apporti variazioni sostanziali agli impianti di lavorazione in maniera tale che possano essere pregiudicate le attività di controllo, l'organo di controllo, come pure gli altri organismi abilitati ad effettuare controlli, propongono al Ministero la revoca del riconoscimento.

2. Gli organi abilitati ad effettuare i controlli, di cui al precedente comma, propongono la sospensione del riconoscimento in caso di fondati motivi di dubbio sulla regolarità delle operazioni sia tecniche che amministrative.

3. Qualora un'impresa riconosciuta ai sensi dell'art. 7 del «regolamento» e dall'art. 3 del presente decreto non utilizzi nel periodo previsto il quantitativo minimo di prodotto prescritto, gli organi di controllo comunicano l'inadempienza riscontrata al Ministero, che dispone la revoca del riconoscimento.

4. Qualora un'impresa riconosciuta ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto cambi la sua ragione sociale senza apportare modifiche agli stabilimenti, per poter continuare ad usufruire del riconoscimento deve chiedere al Ministero la voltura del riconoscimento precedente, presentando domanda, debitamente documentata, redatta in carta legale, in duplice copia, per il tramite dell'«organo di controllo» che procederà conformemente a quanto stabilito al quinto comma del precedente art. 2.

5. La firma apposta dal titolare o dal legale rappresentante deve essere autenticata a norma delle vigenti disposizioni di legge.

6. Nel caso in cui un'impresa ceda un proprio stabilimento, per cui abbia ottenuto il riconoscimento, l'impresa subentrante deve, comunque, chiedere il riconoscimento ai sensi dei precedenti articoli 2, 3 e 4.

Art. 6.

1. Per ogni stabilimento riconosciuto deve essere predisposto il programma di fabbricazione ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2, lettera *d)*, del regolamento in relazione ad ogni partita di burro o di crema di latte aggiudicati o acquistati o di burro concentrato da produrre o da ricondizionare in collaborazione con gli «organi di controllo». Il programma deve indicare:

il periodo entro il quale il prodotto oggetto d'aiuto o di riduzione di prezzo sarà utilizzato;

il tipo o i tipi di prodotto che si intendono ottenere e il contenuto percentuale di materia grassa butirrica sulla sostanza secca;

il quantitativo di prodotto da utilizzare e il relativo tenore di materia grassa lattiera;

se si tratta di prodotti addizionati o meno dei rivelatori;

se del caso il periodo entro il quale avverrà la produzione o il ricondizionamento del burro concentrato o l'aggiunta dei rivelatori al burro o alla crema di latte.

2. Devono predisporre il programma di fabbricazione di cui al comma precedente anche gli stabilimenti o i laboratori che utilizzano in un mese per la produzione dei prodotti finali 5 tonnellate o più di burro tracciato o del suo equivalente.

In tal caso e qualora si tratti di ricondizionamento di burro concentrato tracciato, il programma di fabbricazione è inviato agli uffici repressione frodi competenti per territorio secondo quanto previsto al successivo terzo comma.

3. Il programma di fabbricazione, redatto per iscritto, deve essere presentato agli organi di controllo almeno sette giorni prima dell'inizio di ogni partita di lavorazione, incluso il giorno di presentazione e può riguardare anche l'intero quantitativo relativo ad una offerta. Tale programma può essere presentato anche tramite telegramma, telex o telefax.

4. Eventuali sostanziali variazioni del programma di fabbricazione devono essere tempestivamente comunicate agli stessi «organi di controllo», tramite telegramma, telex o telefax, secondo modalità e tempi concordati con gli stessi organi di controllo.

Qualora si tratti di crema di latte destinata alla fabbricazione dei gelati le variazioni di cui sopra dovranno essere comunicate con almeno 48 ore di anticipo.

5. Le imprese devono comunicare agli «organi di controllo» ogni acquisto di sostanze denaturanti ai fini degli accertamenti di qualità e grado di purezza degli stessi.

6. I programmi di fabbricazione previsti al presente articolo e quelli previsti dai relativi provvedimenti di

applicazione nazionale di altri regolamenti comunitari, devono essere predisposti in modo da evitare che vi siano possibilità di contemporaneo utilizzo del burro detenuto ai sensi dei differenti regolamenti comunitari.

7. Ai sensi dell'art. 10, paragrafo 3, del «regolamento» le operazioni relative alla lavorazione dei prodotti acquistati o aggiudicati a norma del «regolamento» e già immagazzinati nello stabilimento e di quelli che beneficiano di un aiuto o di una riduzione di prezzo in virtù di altre disposizioni devono essere effettuate in tempi differenti.

8. Gli «organi di controllo» competenti per territorio, su richiesta scritta delle imprese interessate, possono ammettere una deroga alle disposizioni del precedente comma purché le imprese richiedenti dispongano di stabilimenti con locali che garantiscono la separazione e l'individuazione delle giacenze del burro in questione detenuto a titolo dei diversi regolamenti, indichino nella richiesta gli estremi della partita acquistata e si impegnino a trasformare separatamente il burro acquistato ai sensi del «regolamento» da quello detenuto ai sensi di altri regolamenti comunitari.

9. In deroga a quanto disposto al settimo comma del présente articolo, le imprese i cui stabilimenti dispongano di separate catene di lavorazione, potranno essere autorizzate ad effettuare contemporaneamente la lavorazione del burro acquistato ai sensi del «regolamento» e di quello detenuto ai sensi di altri regolamenti, solo se forniscono precise indicazioni che consentano di individuare con precisione e di distinguere gli impianti utilizzati per la trasformazione del burro acquistato ai sensi del «regolamento» da quello detenuto ai sensi delle altre disposizioni.

10. L'autorizzazione alla deroga è rilasciata dagli organi di controllo alle imprese richiedenti che ottemperano a tutte le disposizioni di cui al precedente comma e che offrono sufficienti garanzie di una corretta applicazione delle disposizioni comunitarie e deve altresì essere inviata per conoscenza all'A.I.M.A. - Via Palestro, 81 - Roma.

Art. 7.

1. Le operazioni di concentrazione del burro aggiudicato devono essere effettuate in conformità all'art. 5 del «regolamento».

Il burro concentrato che usufruisce di un aiuto deve corrispondere alle caratteristiche stabilite all'allegato IV del «regolamento».

2. L'aggiunta dei rivelatori ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, del «regolamento» deve essere effettuata addizionando al burro tal quale, alla crema di latte, o durante la fabbricazione del burro concentrato, ad esclusione di qualsiasi altro prodotto e secondo i quantitativi minimi prescritti:

i prodotti elencati nell'allegato I del «regolamento» se il burro o il burro concentrato sono destinati ad essere incorporati nei prodotti corrispondenti alla formula A/C/D;

i prodotti elencati nell'allegato II del «regolamento» se il burro o il burro concentrato sono destinati ad essere incorporati nei prodotti corrispondenti alla formula B;

i prodotti elencati nell'allegato II-*bis* del «regolamento» secondo le modalità ivi descritte, se si tratta di crema di latte destinata ad essere incorporata nei prodotti corrispondenti alla formula B.

3. L'aggiunta dei rivelatori deve essere effettuata con procedimenti atti a garantire una omogenea ripartizione dei costituenti secondo quanto previsto dal «regolamento».

Le operazioni di concentrazione, l'aggiunta dei rivelatori al burro concentrato, al burro e alla crema di latte e il ricondizionamento del burro concentrato devono avvenire in catene nettamente separate da quelle nelle quali vengono lavorate altre materie grasse, oppure in tempi diversi. In quest'ultimo caso, durante le fasi di lavorazione, non devono essere presenti nei locali di trasformazione altre materie grasse diverse da quelle butirriche.

Art. 8.

1. I prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto devono essere lavorati nella Comunità e quivi incorporati nei prodotti finali entro i termini previsti all'art. 11 del «regolamento».

2. La data limite entro la quale la crema di latte tracciata, il burro, il burro concentrato o i prodotti intermedi, addizionati o meno dei rivelatori, debbono essere utilizzati per l'incorporazione nei prodotti finiti, dovrà essere riportata su tutta la relativa documentazione commerciale.

3. Per la definizione delle partite di fabbricazione si applicano le disposizioni dell'art. 23, paragrafo 4, del «regolamento».

Art. 9.

1. Qualora la fabbricazione del burro concentrato con o senza aggiunta di rivelatori o l'aggiunta dei rivelatori al burro o alla crema di latte non sia effettuata nello stesso stabilimento ove avviene la trasformazione nei prodotti finali di cui all'art. 4 del «regolamento» o nei prodotti intermedi, il burro concentrato, la crema di latte e il burro addizionati di rivelatori devono essere confezionati secondo quanto stabilito all'art. 8 del «regolamento», riportando le indicazioni prescritte all'articolo medesimo.

2. Per il trasporto dei prodotti intermedi si applicano le disposizioni di cui al comma precedente completate dall'indicazione prescritta all'art. 9, paragrafo 1, lettera *d)*, del «regolamento».

Art. 10.

1. Gli aggiudicatari e gli stabilimenti riconosciuti ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente decreto, gli importatori e i rivenditori di burro o burro concentrato

non contenenti rivelatori, e gli stabilimenti che fabbricano prodotti intermedi non contenenti rivelatori, devono tenere in permanenza per ogni magazzino o deposito, un registro bollato a norma di legge, preventivamente vidimato dagli «organi di controllo» competenti per territorio. Tuttavia qualora si tratti di stabilimenti autorizzati ai sensi dell'art. 2 a ricondizionare il burro concentrato addizionato di rivelatori il suddetto registro è vidimato dagli uffici dell'Ispettorato per la repressione delle frodi.

2. Gli importatori e i rivenditori di burro o di crema di latte contenenti rivelatori, o di burro concentrato tracciato, di prodotti intermedi contenenti rivelatori, da utilizzare ai sensi del «regolamento» devono tenere per ogni magazzino o deposito un esemplare di registro bollato a norma di legge e preventivamente vidimato dagli uffici dell'Ispettorato per la repressione delle frodi.

3. Gli stabilimenti e i laboratori che producono prodotti intermedi contenenti rivelatori, che utilizzano crema di latte, burro o burro concentrato con aggiunta di rivelatori o prodotti intermedi contenenti rivelatori da incorporare nei prodotti di cui all'art. 4 del «regolamento», devono tenere, per ogni magazzino o deposito, un esemplare di registro bollato a norma di legge preventivamente vidimato dall'Ispettorato per la repressione delle frodi competente per territorio.

4. Sono esonerati dalla tenuta dei registri specifici i laboratori che si avvalgono della deroga prevista all'art. 23, paragrafo 5, del «regolamento». Tali laboratori devono tuttavia tenere tutti gli altri documenti commerciali ed esibirli in caso di verifiche da parte degli incaricati dei controlli.

5. Ogni esemplare di registro deve essere custodito negli uffici del magazzino o del deposito nel quale trovansi le partite di prodotto oggetto della contabilità.

6. Le registrazioni contabili devono essere effettuate giornalmente in modo da riflettere la reale giacenza del prodotto.

7. Ai fini del presente decreto sono considerati unico magazzino o deposito, più locali contigui e intercomunicanti.

8. Per magazzini o depositi ricadenti nel complesso aziendale di un unico stabilimento, la contabilità può essere tenuta in un unico registro.

9. L'eventuale esistenza di magazzini o depositi non ricadenti nel complesso aziendale di un unico stabilimento deve essere preventivamente comunicata agli organi abilitati ad effettuare i controlli competenti per territorio che provvedono a constatarne l'idoneità.

10. I soggetti indicati nei commi precedenti che utilizzano diversi prodotti che usufruiscono di un aiuto o di riduzione del prezzo dovranno adottare una contabilità distinta per ciascuno dei prodotti utilizzando a tal fine registri separati nell'ambito di ciascuna disposizione o di ciascun regolamento.

11. Tutte le registrazioni effettuate ai sensi del presente articolo devono essere comprovate da adeguata documentazione commerciale quali bolle di consegna e fatture.

12. Il registro di cui al presente articolo può essere tenuto previo parere favorevole dell'«organo di controllo» o dell'ufficio dell'Ispettorato per la repressione delle frodi, anche per mezzo di registrazioni meccanografiche. In tal caso i registri sono sostituiti dai tabulati preventivamente numerati e vidimati dall'«organo di controllo» o dell'ufficio dell'Ispettorato della repressione delle frodi, sui quali debbono essere riportate giornalmente tutte le annotazioni prescritte dal presente decreto.

13. Sulla documentazione commerciale riguardante il burro, il burro e la crema di latte addizionati di rivelatori, il burro concentrato con o senza rivelatori ed i prodotti intermedi dovrà essere riportata, oltre a quanto indicato al precedente art. 8, la destinazione indicata nell'offerta (formula A/C/D o formula B), il numero d'ordine con il quale è stata identificata l'offerta e il riferimento al «regolamento».

14. Le caratteristiche del burro prodotto in Italia, destinato alla fabbricazione dei prodotti finali, di prodotti intermedi o a subire l'aggiunta di rivelatori, che usufruisce di un aiuto, fatto salvo quanto previsto all'art. 1, secondo comma, lettera *a)*, del «regolamento», debbono figurare sulla documentazione commerciale e sugli imballaggi i quali debbono riportare altresì impressa la ragione sociale e l'ubicazione della ditta produttrice.

Art. 11.

1. Gli aggiudicatari che provvedono alla fabbricazione del burro concentrato, addizionato o meno di rivelatori, all'aggiunta dei rivelatori al burro o alla crema di latte, al ricondizionamento del burro concentrato, devono annotare giornalmente, nei registri di cui al precedente art. 10, le indicazioni previste all'art. 10, paragrafo 2), lettera *c)*, del «regolamento» con riferimento agli estremi delle fatture di acquisto o delle bolle doganali o provvisoriamente del documento di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, specificando la quantità e il tipo di prodotti denaturanti utilizzati e la destinazione prevista (formula A/C/D o formula B).

2. Gli stabilimenti che provvedono ad effettuare le operazioni indicate al primo comma del presente articolo per conto degli aggiudicatari devono specificare nel registro i quantitativi di prodotto restituiti all'aggiudicatario.

3. Gli aggiudicatari che provvedono a far eseguire da altri, per proprio conto ed a proprio nome, le operazioni di cui al primo comma del presente articolo dovranno

indicare nel registro i quantitativi di prodotto inviati per essere concentrati o denaturati o concentrati e denaturati e la quantità dei prodotti restituiti.

4. Gli stabilimenti che utilizzano burro o burro concentrato con o senza aggiunta di rivelatori per la fabbricazione di prodotti intermedi devono annotare giornalmente nel registro di cui al precedente art. 10 i quantitativi di burro o di burro concentrato, tracciati e non, introdotti negli stabilimenti e i quantitativi di altre materie grasse introdotte con riferimento agli estremi della fattura di acquisto, delle bolle doganali o provvisoriamente del documento di accompagnamento, le materie grasse impiegate e la loro composizione, i prodotti ottenuti, la loro composizione con l'indicazione del tenore di materie grasse butirriche, i quantitativi ceduti con l'indicazione della destinazione, della data di uscita, del nome ed indirizzo dei detentori.

5. Gli importatori e i rivenditori di burro, burro concentrato o prodotti intermedi, tracciati o meno, o di crema di latte addizionata di rivelatori destinati ad essere utilizzati ai sensi del «regolamento», devono annotare giornalmente nel registro previsto al precedente art. 10 le quantità dei prodotti medesimi importati o acquistati, gli estremi delle fatture di acquisto o delle bollette di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, oppure, delle bolle doganali, nonché le quantità di prodotti ceduti con a fianco riportate le generalità e gli indirizzi di ogni singolo detentore, le relative date di cessione e la destinazione prevista.

6. Gli utilizzatori finali di crema di latte addizionata di rivelatori, di burro, burro concentrato o prodotti intermedi, tracciati o meno, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 10, quarto comma, devono annotare giornalmente nel registro di cui al precedente art. 10, le indicazioni previste all'art. 10, paragrafo 2, lettera *c)*, del «regolamento» con riferimento agli estremi delle fatture di acquisto o delle bolle doganali o bolle di accompagnamento, specificando la data di incorporazione nei prodotti finali e le sottovoci della nomenclatura combinata dei prodotti finiti.

7. Nella contabilità degli aggiudicatari dovrà inoltre figurare quanto indicato all'art. 12, paragrafo 1, lettera *b)*, del «regolamento».

Art. 12.

1. Le offerte per partecipare alle gare per acquistare burro ai sensi del «regolamento» devono essere presentate agli organismi d'intervento dove è depositato il burro e devono contenere tutte le indicazioni previste all'art. 16, paragrafi 2 e 4, del «regolamento».

2. Le offerte per partecipare alle gare per la concessione dell'aiuto devono essere presentate all'organismo competente dello Stato membro sul cui territorio avviene l'aggiunta dei rivelatori o, secondo il caso, la fabbricazione del burro concentrato o l'incorporazione del burro nei prodotti finali o nei prodotti intermedi.

3. I concorrenti, per la presentazione delle offerte e per la costituzione delle cauzioni di gara e di trasformazione, dovranno attenersi alle disposizioni impartite dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) secondo quanto previsto dal «regolamento» ed in conformità dell'art. 5 del regolamento CEE n. 569/88.

4. L'A.I.M.A. provvederà, in relazione ad ogni aggiudicazione e per ogni garanzia di trasformazione prestata ai sensi dell'art. 18 del «regolamento» ad informare gli «organi di controllo» territorialmente competenti in relazione alla sede dell'aggiudicatario dei quantitativi di prodotto oggetto del contratto di vendita o dell'aiuto e di ogni altro elemento utile per lo svolgimento degli accertamenti previsti dal «regolamento» e dal presente decreto, nonché a dare immediata comunicazione ai partecipanti dei risultati dell'aggiudicazione rispettando quanto stabilito agli articoli 20, 21 e 22 del «regolamento».

Art. 13.

1. I contratti relativi alle vendite di crema di latte addizionata di rivelatori, di burro, burro concentrato o prodotti intermedi, addizionati o meno di rivelatori, devono riportare le indicazioni previste all'art. 12, paragrafo 1, lettera *c)*, del «regolamento» e per quelli relativi alle vendite di prodotti intermedi anche gli impegni di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera *b)*.

2. Qualora la crema di latte, il burro o il burro concentrato, addizionati di rivelatori, vengano acquistati da utilizzatori finali che acquistano un quantitativo massimo complessivo non superiore durante un anno a 9 tonn. di burro o 7 tonn. di burro concentrato o un quantitativo equivalente contenuto nei prodotti intermedi o 14 tonn. di crema di latte, per i controlli di cui all'art. 23, paragrafo 3, del «regolamento», si applicano le disposizioni previste all'art. 23, paragrafo 5, del «regolamento» medesimo. In tal caso la vendita può avvenire soltanto mediante contratto scritto, con il quale l'acquirente si impegni ad acquistare un quantitativo annuo non superiore a quello indicato al presente comma ed a trasformarlo nei prodotti indicati in una delle formule «A/C/D o B» nel rispetto dei termini e modalità previsti dal «regolamento» e dichiari di essere a conoscenza delle sanzioni in cui incorrerà qualora risulti che gli impegni sottoscritti non sono stati rispettati.

Art. 14.

1. Le imprese aggiudicatarie di burro, che effettuano la concentrazione o l'aggiunta dei rivelatori, le imprese che effettuano l'aggiunta alla crema di latte dei rivelatori, il ricondizionamento del burro concentrato, nonché gli

importatori ed i rivenditori di burro o crema tracciati, di burro concentrato tracciato o meno, di prodotti intermedi, devono provvedere a mezzo telegramma, telex o telefax, entro le 24 ore successive all'avvenuto trasferimento, a comunicare agli uffici dell'ispettorato per la repressione delle frodi o agli «organi di controllo» competenti per territorio di partenza e destinazione del prodotto, ogni trasferimento di prodotto da utilizzare ai sensi del «regolamento».

2. La comunicazione deve contenere:

a) le generalità e l'indirizzo del destinatario o magazzino di deposito di destinazione;

b) l'indicazione della quantità, la descrizione del prodotto e la destinazione prescritta;

c) gli estremi della fattura o bolla di accompagnamento;

d) la data di aggiudicazione del burro nonché quella limite entro cui il prodotto deve essere incorporato nei prodotti finali;

e) la sede dell'aggiudicatario o dell'importatore;

f) gli estremi della comunicazione effettuata dall'A.I.M.A. ai sensi dell'art. 12, quinto comma, ovvero del documento T5 o del documento amministrativo unico cui si riferisce la partita importata.

3. Gli operatori di cui al primo comma del presente articolo, qualora effettuino vendite dirette agli utilizzatori finali di cui al precedente art. 13, secondo comma, in deroga a quanto stabilito nel precedente comma, anche per quanto riguarda i termini di invio delle comunicazioni, devono comunicare, mediante lettera raccomandata agli «organi di controllo» od agli uffici dell'Ispettorato per la repressione delle frodi competenti per i territori di partenza e destinazione l'avvenuta cessione del prodotto.

4. Copia del contratto di cui al secondo comma dell'art. 13 del presente decreto dovrà essere preventivamente inviata agli uffici dell'Ispettorato per la repressione delle frodi territorialmente competenti in relazione alla sede della ditta importatrice e di quella utilizzatrice.

Art. 15.

1. Gli «organi di controllo» competenti per territorio in relazione agli stabilimenti che effettuano le sottoelencate operazioni provvederanno a svolgere controlli sul posto per quanto concerne:

a) la concentrazione e aggiunta di rivelatori prevista all'art. 7 del presente decreto e il ricondizionamento del burro concentrato non tracciato;

b) l'incorporazione in prodotti della formula A/C/D, o formula B mediante utilizzazione di burro o di burro concentrato non tracciati o di prodotti intermedi non contenenti rivelatori;

c) la produzione di prodotti intermedi mediante utilizzazione di burro o burro concentrato senza rivelatori.

2. I controlli sul ricondizionamento del burro concentrato tracciato, sulla commercializzazione e sull'incorporazione nei prodotti finali della crema di latte, del burro, del burro concentrato contenenti rivelatori e dei prodotti intermedi contenenti rivelatori, nonché sulla fabbricazione dei prodotti intermedi mediante utilizzazione di burro o burro concentrato contenenti rivelatori, sono effettuati dall'Ispettorato per la repressione delle frodi.

Art. 16.

1. I controlli sulle operazioni di concentrazione e di aggiunta dei rivelatori o di ricondizionamento del burro concentrato sono effettuati sul posto, ai sensi dell'art. 23, paragrafo 1, del «regolamento», dagli «organi di controllo» territorialmente competenti in relazione allo stabilimento che effettua le operazioni medesime, in base al programma di lavorazione ed almeno in relazione ad ogni quantità aggiudicata e riguardano:

l'accertamento, nelle operazioni di fabbricazione del burro concentrato, tracciato o meno, del rispetto delle rese previste all'art. 5 del «regolamento»;

la corrispondenza concernente la quantità, qualità e grado di purezza dei rivelatori impiegati attraverso l'esame della documentazione in possesso dell'impresa o attraverso specifici controlli analitici;

l'accertamento del quantitativo di burro o crema di latte quotidianamente utilizzati;

le condizioni nelle quali avvengono le trasformazioni, rivolgendo particolare cura a quanto disposto dal «regolamento» in materia di eventuale presenza, nello stabilimento, di grassi non butirrici;

la composizione dei prodotti ottenuti;

l'esame delle registrazioni contabili.

2. In relazione ad ogni quantità aggiudicata l'«organo di controllo» deve procedere al prelevamento dei campioni di burro concentrato o del burro o crema di latte tracciati o del burro concentrato tracciato. Il prelievo dei campioni deve avvenire in conformità alle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica
26 marzo 1980, n. 327.

3. Un esemplare dei campioni relativi ad ogni prelievo deve essere inviato presso un laboratorio di analisi di ente od organismo pubblico che dovrà accertare:

1) qualora si tratti di burro concentrato che usufruisce dell'aiuto, che il prodotto presenti le caratteristiche di cui all'allegato IV del «regolamento» e se tracciato anche quanto indicato al seguente punto 3);

2) qualora si tratti di crema di latte addizionata di rivelatori che il prodotto abbia il tenore di materia grassa indicato all'art. 1, paragrafo 2), lettera *c)*, del «regolamento», che i traccianti di cui all'allegato II-*bis*, lettera *a)*, siano stati incorporati in quantità che consentano di percepirne il sapore e l'odore e, per quanto concerne i traccianti di cui all'allegato II-*bis*, lettera *b)*, anche quanto indicato al seguente punto 3);

3) qualora si tratti di crema di latte, di burro o di burro concentrato addizionati di rivelatori, l'omogeneità di ripartizione dei rivelatori ed il rispetto dei quantitativi minimi prescritti agli allegati I, II, II-*bis* punto *b)*, del «regolamento» nel rispetto della destinazione indicata nell'offerta.

4. Qualora per la fabbricazione di prodotti finali, di prodotti intermedi o di burro non concentrato addizionato di rilevatori sia utilizzato burro che usufruisce dell'aiuto, l'«organo di controllo» deve accertare la presenza dell'apposito marchio sull'imballaggio. Fatti salvi gli eventuali accertamenti analitici che possono essere disposti dall'organo incaricato dei controlli, le imprese che impiegano burro di mercato forniscono agli «organi di controllo» la prova, con la presentazione della relativa documentazione commerciale, che il tenore in materia grassa del burro da utilizzare corrisponde a quello indicato nell'offerta.

5. L'«organo di controllo» deve comunicare all'impresa il risultato dell'analisi.

6. Per eventuali richieste di revisione di analisi si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689, ed il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, n. 571.

7. Il burro concentrato addizionato o meno dei rivelatori ed il burro e la crema di latte addizionati dei rivelatori non possono essere utilizzati o commercializzati prima che sia reso noto l'esito delle analisi.

8. La commercializzazione può essere consentita prima che sia noto l'esito delle analisi se l'impresa dichiara per iscritto all'«organo di controllo» di essere a conoscenza che qualora l'esito delle analisi dovesse risultare negativo non potrà essere rilasciata la dichiarazione per lo svincolo della cauzione di trasformazione.

9. In funzione dei quantitativi trasformati l'«organo di controllo» deve effettuare l'esame approfondito dei registri tenuti ai sensi dell'art. 10 del presente decreto e, se del caso, della contabilità di cui all'art. 12, paragrafo 1, lettera *b)*, del «regolamento» nonché la verifica del rispetto delle condizioni di riconoscimento dello stabilimento.

10. In relazione ad ogni accertamento deve essere redatto apposito verbale nel quale devono essere precisati almeno la data in cui è stato effettuato il controllo, la durata del controllo e le operazioni espletate.

11. Qualora si tratti di ricondizionamento di burro concentrato tracciato i controlli di cui al presente articolo sono effettuati dagli uffici periferici dell'Ispettorato per la repressione delle frodi.

Art. 17.

1. L'«organo di controllo» territorialmente competente in relazione all'aggiudicatario, nei casi in cui il controllo inerente la successiva trasformazione del burro concentrato, con o senza rivelatori, e del burro o della crema di latte addizionati di rivelatori esuli dalla propria competenza provvederà a comunicare:

a) all'«organo di controllo» territorialmente competente in relazione allo stabilimento di destinazione del burro e burro concentrato non contenenti rivelatori un documento che contenga i dati di cui alla successiva lettera *b)*;

b) all'ufficio periferico dell'Ispettorato per la repressione delle frodi territorialmente competente in relazione all'aggiudicatario qualora si tratti di incorporazione di crema di latte tracciata nei prodotti finali, di burro o burro concentrato denaturati nei prodotti intermedi o nei prodotti finali, un documento che contenga i seguenti dati:

generalità ed indirizzo dell'impresa aggiudicataria che ha effettuato le operazioni di concentrazione e se del caso di aggiunta di rivelatori;

riferimento al regolamento comunitario da applicare e numero d'ordine dell'offerta;

descrizione del prodotto e se del caso formula di denaturazione adottata con indicazione dei rivelatori utilizzati;

destinazione (formula A/C/D o formula B) indicata nelle offerte;

numero di identificazione, tipo, marchi e quantità degli imballaggi;

quantità di burro concentrato, tracciato o meno, prodotto o di burro o di crema tracciati prodotti;

data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

data entro la quale devono essere utilizzati per la produzione dei prodotti finiti;

estremi della comunicazione effettuata dall'A.I.M.A. ai sensi dell'art. 12, quarto comma, ovvero del documento doganale di importazione.

2. Analoga comunicazione dovrà essere effettuata dall'«organo di controllo» o dall'ufficio dell'Ispettorato per la repressione delle frodi agli incaricati dei successivi accertamenti ai sensi del precedente art. 15 qualora la fabbricazione dei prodotti finiti avvenga in uno stabilimento diverso da quello di prima destinazione o da quello che effettua l'incorporazione nei prodotti intermedi con l'indicazione anche del peso del burro o del burro concentrato contenenti o meno rivelatori, utilizzati per la fabbricazione dei prodotti intermedi.

3. L'«organo di controllo» deve inviare anche copia del certificato di analisi del burro tracciato o del burro concentrato tracciato o meno e della crema di latte tracciata di cui al precedente art. 16 non appena conosciuto l'esito dell'accertamento analitico.

Art. 18.

1. Presso gli stabilimenti e i laboratori che provvedono alla incorporazione del burro e del burro concentrato senza rivelatori nei prodotti intermedi gli «organi di controllo» territorialmente competenti effettuano controlli sul posto, ai sensi dell'art. 23, paragrafo 2, del «regolamento», in base al programma di lavorazione in maniera inopinata ed almeno una volta al mese.

I controlli sul posto riguardano:

l'accertamento del rispetto delle condizioni di fabbricazione dei prodotti intermedi;

l'accertamento del quantitativo di burro o burro concentrato utilizzati quotidianamente e nel corso del periodo;

il controllo delle entrate e delle uscite dei prodotti;

la verifica che la composizione dei prodotti intermedi corrisponda a quanto dichiarato e prescritto dal «regolamento». Essa è effettuata attraverso l'esame dei registri di cui al precedente art. 10 e attraverso l'esame delle materie grasse utilizzate ed il prelievo dei campioni dei prodotti fabbricati e delle materie grasse utilizzate da sottoporre ad analisi presso i laboratori di enti ed organismi pubblici.

2. I controlli previsti al presente articolo sono effettuati dagli uffici periferici dell'Ispettorato per la repressione delle frodi qualora si utilizzi burro tracciato o burro concentrato tracciato.

3. Qualora si utilizzino prodotti non contenenti rivelatori dovrà accertarsi che sono stati utilizzati i quantitativi minimi di cui al precedente art. 3, indicati nella domanda, nel periodo scelto.

4. Qualora si utilizzi burro che usufruisce di un aiuto, l'«organo di controllo» dovrà accertare quanto indicato al precedente art. 16, comma quarto.

5. Gli accertamenti suindicati sono completati dalla verifica del rispetto delle condizioni necessarie per ottenere il riconoscimento e da un controllo approfondito della contabilità tenuta ai sensi del precedente art. 10 e dovranno essere effettuati:

qualora si tratti di burro e burro concentrato non tracciati per ogni partita di fabbricazione di cui all'art. 8, terzo comma, del presente decreto;

qualora si tratti di burro o burro concentrato tracciati a sondaggio, in funzione dei quantitativi utilizzati.

6. In relazione ad ogni sopralluogo effettuato dovrà essere redatto apposito verbale. Dai verbali devono risultare i giorni di lavorazione intercorsi dal precedente accertamento ed almeno la data in cui è stato effettuato il controllo, la durata del controllo e le operazioni effettuate. Se del caso copia del verbale sarà inviata all'organo di controllo competente in relazione alla sede dell'aggiudicatario.

Art. 19.

1. Gli «organi di controllo» territorialmente competenti provvedono sulla base del programma di fabbricazione, ad effettuare controlli sul posto per verificare la corretta utilizzazione del burro e del burro concentrato non contenenti rivelatori o dei prodotti intermedi non contenenti rivelatori incorporati nei prodotti finali di cui all'art. 4 del «regolamento» negli stabilimenti e/o laboratori autorizzati.

2. Il controllo deve essere effettuato in relazione ad ogni partita di fabbricazione di cui all'art. 8, terzo comma, del presente decreto ed almeno una volta al mese e riguarda l'accertamento:

del rispetto dell'utilizzazione del burro e del burro concentrato secondo la formula indicata nell'offerta e nei termini prescritti;

del rispetto dell'impegno assunto nella domanda di incorporare almeno i quantitativi minimi di cui all'art. 3, lettera *b)*, del «regolamento»;

del rispetto delle condizioni necessarie per ottenere il riconoscimento;

dei quantitativi di prodotto utilizzati, e delle quantità dei prodotti finiti ottenuti;

per i prodotti della formula C del rispetto di quanto previsto all'art. 4, punto 3), del «regolamento».

3. A tal fine dovrà essere effettuato un approfondito esame dei registri tenuti ai sensi dei precedenti articoli 10 e 11 e della documentazione commerciale.

4. Qualora si utilizzi burro che usufruisce dell'aiuto, l'«organo di controllo» deve accertare quanto indicato all'art. 16, comma quarto.

5. Qualora l'impresa non abbia utilizzato nel periodo scelto i quantitativi minimi di cui al precedente art. 3, l'«organo di controllo» comunicherà tempestivamente l'infrazione rilevata all'A.I.M.A. ed al Ministero, che provvederà alla revoca del riconoscimento.

6. In relazione ad ogni sopralluogo effettuato dovrà essere redatto apposito verbale. Dai verbali devono risultare anche i giorni di lavorazione intercorsi dal precedente accertamento, la data in cui è stato effettuato il controllo, la durata del controllo e le operazioni espletate. Se del caso copia del verbale sarà inviata all'organo di controllo competente in relazione alla sede dell'aggiudicatario.

Art. 20.

1. Gli accertamenti sulla commercializzazione e sulla utilizzazione finale del burro concentrato tracciato, della crema di latte e del burro tracciati e dei prodotti intermedi contenenti rivelatori ceduti alle imprese ai fini della fabbricazione dei prodotti delle formule (A/C/D o formula B) sono effettuati dagli uffici periferici dell'Ispettorato per la repressione delle frodi. Essi provvederanno ad accertare attraverso l'esame dei registri che il burro concentrato tracciato, il burro e la crema di latte tracciati abbiano esclusivamente la prescritta destinazione ossia l'incorporazione nei prodotti finiti di cui alle formule (A/C/D o formula B) previste all'art. 4 del «regolamento», entro i termini stabiliti, effettuando gli opportuni controlli nei confronti delle ditte utilizzatrici situate nelle zone di competenza. Accertatone il regolare impiego dovranno darne immediata comunicazione all'ufficio periferico dell'Ispettorato per la repressione delle frodi in cui ha sede l'impresa che ha effettuato la concentrazione e l'aggiunta dei rivelatori, affinché quest'ultimo possa comunicare all'A.I.M.A. l'avvenuta incorporazione del burro concentrato tracciato e del burro o crema di latte tracciati, indicando con riferimento al numero d'ordine dell'offerta la data effettiva entro la quale si è verificata la totale utilizzazione del burro concentrato tracciato o del burro o crema tracciati in uno dei prodotti di cui alle formule (A/C/D o formula B) del «regolamento».

2. Qualora gli stabilimenti utilizzino un quantitativo di burro tracciato, uguale o superiore a quello indicato all'art. 23, paragrafo 3, lettera *a)*, secondo trattino del «regolamento», o al suo equivalente sotto forma di burro concentrato o crema o prodotti intermedi contenenti rivelatori, il controllo per l'accertamento dell'esatta destinazione deve essere effettuato almeno una volta al mese. Copia del verbale dal quale risultino i giorni di lavorazione intercorsi dall'ultimo accertamento, nonché le indicazioni previste all'art. 23, paragrafo 6, del «regolamento», redatto in occasione di ogni sopralluogo, dovrà essere inviato all'ufficio periferico dell'Ispettorato per la repressione delle frodi territorialmente competente in relazione all'aggiudicatario, che ne curerà l'invio all'A.I.M.A.

3. Nei casi di inadempienza tali comunicazioni saranno integrate dai dati riguardanti i giorni di ritardo e le corrispondenti quantità interessate.

4. Ai sensi dell'art. 23, paragrafo 5, del «regolamento» il controllo di cui al punto 3 dello stesso articolo si considera effettuato per ogni partita consegnata all'utilizzatore finale che utilizza annualmente il quantitativo di prodotto di cui all'art. 23, paragrafo 5, ultimo comma del «regolamento» e che ha rilasciato una dichiarazione nella quale abbia sottoscritto gli impegni di cui all'art. 13, secondo comma del presente decreto. Tale dichiarazione, riportata nel contratto di vendita di cui all'art. 14, quarto comma, del presente decreto, deve essere presentata dall'aggiudicatario o dal venditore agli uffici dell'Ispettorato per la repressione delle frodi competenti in relazione all'ubicazione dell'utilizzatore e dell'aggiudicatario o venditore, deve essere rinnovata almeno ogni anno ed è valida per tutte le vendite effettuate nel corso di tale periodo.

5. Nel caso di cui al comma precedente gli uffici dell'Ispettorato per la repressione delle frodi effettueranno controlli a campione presso tali utilizzatori al fine di verificare, in particolare, l'effettivo impiego del burro concentrato tracciato e del burro o crema di latte tracciati nei prodotti e nei termini previsti. Eventuali irregolarità dovranno essere denunciate all'A.I.M.A. che dovrà provvedere al fine di ottenere il versamento di una somma pari all'importo della cauzione di trasformazione relativa ai quantitativi interessati.

Art. 21.

1. Ai fini dello svincolo delle cauzioni di trasformazione versate per garantire il rispetto delle esigenze principali di cui all'art. 18, paragrafo 2, del «regolamento» e qualora si tratti di burro aggiudicato utilizzato senza rivelatori, l'«organo di controllo» territorialmente competente in relazione alla sede dell'aggiudicatario provvederà a comunicare all'A.I.M.A., con riferimento al numero d'ordine relativo all'offerta, completate le operazioni di incorporazione nei prodotti finiti e sulla base dei controlli effettuati ai sensi del «regolamento» e del presente decreto:

a) se il burro è stato concentrato, i quantitativi in causa, il termine entro il quale l'operazione è stata effettuata, il relativo certificato di analisi e i verbali effettuati in occasione degli appositi sopralluoghi;

b) se si è proceduto all'incorporazione nei prodotti intermedi tutti gli accertamenti effettuati ai sensi del precedente art. 18, allegando le copie dei certificati di analisi e dei verbali;

c) l'avvenuta incorporazione nei prodotti finiti con l'indicazione del tipo dei prodotti fabbricati e la data in cui l'operazione medesima è stata effettuata, nonché tutti gli altri accertamenti effettuati ai sensi dell'art. 19 del presente decreto.

2. Qualora si tratti di burro o crema di latte aggiudicati per essere utilizzati previa aggiunta di rivelatori, gli organi di controllo in relazione alla sede dell'aggiudicatario provvederanno, completate le operazioni di concentrazione o aggiunta di rivelatori, ultimati i controlli all'uopo previsti, a comunicare all'A.I.M.A., sulla base della comunicazione da questa effettuata al momento dell'aggiudicazione, la data di ultimazione delle operazioni di concentrazione o aggiunta di rivelatori al prodotto, la formula di denaturazione adottata, i traccianti utilizzati nonché ad inviare i verbali dai quali risultino tutti gli altri accertamenti effettuati ai sensi del precedente art. 16 e la copia del certificato di analisi.

3. Analoga comunicazione, contenente quanto previsto al precedente art. 17, lettera *b)*, dovrà essere inviata all'ufficio dell'ispettorato per la repressione delle frodi competente per territorio in relazione alla sede dell'aggiudicatario, che provvederà a porre sotto controllo il burro concentrato tracciato ed il burro e la crema di latte tracciati, per comunicare all'A.I.M.A. ai fini dello svincolo della cauzione gli accertamenti effettuati ai sensi del «regolamento» e degli articoli 18 e 20 del presente decreto.

4. Gli «organi di controllo» comunicheranno all'A.I.M.A. le irregolarità riscontrate in relazione alla denaturazione non conforme sia per quanto riguarda i traccianti impiegati, sia per quanto concerne l'applicazione dell'art. 6, paragrafo 2, del «regolamento» che prevede l'incameramento parziale della cauzione di trasformazione in caso di insufficiente dosaggio o ripartizione non omogenea dei rivelatori.

5. Nei casi di inadempienza le comunicazioni previste al presente articolo saranno integrate dai dati riguardanti le infrazioni rilevate, i giorni di ritardo e le corrispondenti quantità interessate.

Art. 22.

1. Le imprese aggiudicatarie che intendono ottenere la liquidazione dell'aiuto devono presentare apposita domanda in carta legale all'A.I.M.A., per il tramite degli «organi di controllo». Ai sensi dell'art. 22, paragrafo 4, del «regolamento» possono chiedere mensilmente la liquidazione parziale dell'aiuto relativamente ai quantitativi di burro, burro concentrato o crema di latte tracciati prodotti o di burro o burro concentrato utilizzati nel mese. La domanda va presentata in triplice copia. Una copia della domanda va inviata direttamente all'A.I.M.A. e le altre agli «organi di controllo».

2. Devono allegare alla domanda il documento attestante la costituzione a favore dell'A.I.M.A. della cauzione di trasformazione di cui all'art. 18, paragrafo 2, del «regolamento» nel caso si tratti di burro tracciato o di burro concentrato tracciato o di crema di latte addizionata di rivelatori, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, paragrafo 3, lettera *c)*, ultimo comma del «regolamento».

3. Gli «organi di controllo» qualora si tratti di richiesta di aiuto ad avvenuta produzione di burro concentrato tracciato e di burro o crema di latte tracciati dovranno inviare all'A.I.M.A. copia della domanda di aiuto con allegato il verbale relativo agli accertamenti effettuati, i certificati di analisi relativi ai campioni di burro concentrato tracciato e burro o crema di latte tracciati prelevati in conformità a quanto disposto dal precedente art. 16, e il proprio parere sull'ammissibilità della domanda all'aiuto per i quantitativi richiesti.

Gli «organi di controllo», qualora la domanda di aiuto riguardi burro utilizzato senza rivelatori, dovranno inviare all'A.I.M.A. la domanda di aiuto con allegati i verbali e la documentazione prevista al precedente art. 21 dai quali devono risultare anche gli accertamenti effettuati sulla qualità del burro utilizzato ed il proprio parere sull'ammissibilità della domanda all'aiuto per i quantitativi richiesti.

4. L'A.I.M.A. ricevuta la documentazione provvederà agli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 22 del «regolamento».

5. Nei casi di inadempienza gli «organi di controllo» provvederanno a comunicare i dati riguardanti l'infrazione rilevata, i giorni di ritardo, le quantità interessate nonché le irregolarità riscontrate in relazione alla denaturazione non conforme al fine dell'applicazione delle sanzioni previste all'art. 22, paragrafo 4, e all'art. 6, paragrafo 2, del «regolamento».

Art. 23.

1. L'A.I.M.A. provvederà ad integrare, con proprie disposizioni, le modalità inerenti la presentazione della documentazione necessaria per la presentazione delle offerte, per ottenere lo svincolo delle cauzioni e la liquidazione degli aiuti ed a disciplinare l'applicazione dell'art. 26 del «regolamento, e dell'art. 3 del regolamento CEE n. 1157/91 e dell'art. 3 del regolamento CEE n. 124/92.

Art. 24.

1. Dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto cessano di applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 20 maggio 1988 e alla circolare ministeriale 20 maggio 1991, n. 5.

Roma, 25 maggio 1992

Il Ministro: GORIA

ALLEGATO 1

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - ROMA

Tramite...
(Organo di controllo) (Provincia)

Oggetto: Richiesta di autorizzazione ad effettuare la fabbricazione del (1) burro concentrato / burro concentrato addizionato di rivelatori

- Regolamento (CEE) n. 570/88.

Il sottoscritto ....
nato a................................in data....................
e domiciliato in ....via.........................
in qualità di legale rappresentante / titolare della ditta..................
con sede legale in ....
registrata o iscritta presso.....................................

Chiede

che lo stabilimento.......................................
sito in.........................via..........................
iscritto o registrato presso................................
che secondo quanto previsto all'art. 10 del regolamento CEE n. 570/88 dispone:

a) di impianti tecnici adeguati la cui capacità di trasformazione è di almeno 5 tonnellate di burro al mese o del suo equivalente;

b) di locali che consentono di separare ed identificare le eventuali scorte di materie grasse non butirriche:

venga riconosciuto ad effettuare la fabbricazione di
burro concentrato
---(1) ai sensi del
burro concentrato addizionato di rivelatori

regolamento CEE n. 570/88, (2) provvedendo a far incorporare nel corso della concentrazione secondo i casi, i prodotti elencati negli allegati 1 e 2 del Reg. (CEE) n. 570/88.

A tal fine si impegna:

1) a tenere in permanenza i registri bollati e vidimati di cui agli articoli 10 e 11 del decreto ministeriale del 25 maggio 1992 ;

2) a predisporre secondo le modalità stabilite all' art. 6 del decreto ministeriale del 27 aprile 1992 in collaborazione con l'organo controllo il programma di fabbricazione, inviandolo al predetto organo almeno 7 giorni prima dell'inizio della lavorazione di ogni singola partita aggiudicata;

3) a sottostare ai controlli;

4) ad adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dal Reg. (CEE) n. 570/88 e dal decreto ministeriale del 25 maggio 1992.

Considerato che nello stabilimento si trasformano prodotti che usufruiscono di un aiuto o di una riduzione di prezzo il sottoscritto si impegna altresì:

5) a tenere separatamente i registri previsti al punto 1 della presente domanda;

6) a lavorare in fasi successive i prodotti suddetti.

Nel confermare quanto sopra esposto, si resta in attesa di comunicazioni in merito.

Data.................

Firma..............................

Visto:

(1) Cancellare la menzione che non interessa.
(2) Da inserire nella domanda solo qualora si chieda il riconoscimento per produrre burro concentrato addizionato di rivelatori.

ALLEGATO 2

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - ROMA

Tramite ....
(organo di controllo) (provincia)

Oggetto: Richiesta di autorizzazione ad effettuare l'aggiunta dei rivelatori al burro - Reg. (CEE) n. 570/88.

Il sottoscritto...................nato a..............
in data.................e domiciliato.........................
via..in qualità di
legale rappresentante
-------------------- della ditta..............................
titolare
con sede legale in............................. registrata o
iscritta presso..

Chiede

che lo stabilimento...
sito in........................via....................n......
iscritto o registrato presso................................
che secondo quanto previsto all'art. 10 del Reg. (CEE) n. 570/88
dispone:

1) di impianti tecnici adeguati a trasformare una quantità di almeno 5 tonnellate di burro al mese;

2) di locali che consentono di separare ed identificare le eventuali scorte di materie grasse non butirriche;

venga autorizzato ad effettuare la denaturazione del burro aggiudicato o acquistato ai sensi del Reg. (CEE) n. 570/88, provvedendo a fare incorporare nel corso della lavorazione, secondo casi, i prodotti elencati negli allegati 1 e 2 dello stesso regolamento.

A tal fine si impegna:

1) a tenere in permamemza i registri vidimati e bollati di cui agli artt. 10 e 11 del decreto ministeriale del 25 maggio 1992 ;

2) a predisporre secondo le modalità stabilite all'art. 6 del decreto ministeriale del 25 maggio 1992 in collaborazione con gli "organi di controllo" il programma di fabbricazione ed inviarlo al predetto "organo di controllo" almeno 7 giorni prima della lavorazione di ogni singola partita di aggiudicazione di burro;

3) a sottostare ai controlli;

4) ad adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dal Reg. (CEE) n. 570/88 e dal decreto ministeriale del 25 maggio 1992.

Considerato che nello stabilimento si trasformano prodotti che usufruiscono di un aiuto o di una riduzione di prezzo il sottoscritto si impegna a:

5) tenere separatamente i registri previsti al punto 1 della presente domanda;

6) lavorare in fasi successive i prodotti suddetti.

Nel confermare quanto sopra esposto, si resta in attesa di comunicazioni in merito.

Data.....................

Firma...............................

Visto:

ALLEGATO 3

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - ROMA

Tramite ....
(organo di controllo) (provincia)

Oggetto: Richiesta di autorizzazione ad effettuare l'aggiunta dei rivelatori alla crema di latte - Reg. (CEE) n. 570/88.

Il sottoscritto...................nato a..............
in data.................e domiciliato.........................
via.......................................in qualità di
legale rappresentante
-------------------- della ditta...............................
titolare
con sede legale in.............................. registrata o
iscritta presso..

Chiede

che lo stabilimento.......................................
sito in.......................via....................n......
iscritto o registrato presso..............................
che secondo quanto previsto all'art. 10 del Reg. (CEE) n. 570/88 dispone:

1) di impianti tecnici adeguati a trasformare una quantità di almeno 12 tonnellate di crema di latte al mese;

2) di locali che consentono di separare ed identificare le eventuali scorte di materie grasse non butirriche;

venga autorizzato ad effettuare l'aggiunta dei rivelatori alla crema di latte ai sensi del Reg. (CEE) n. 570/88, provvedendo a fare incorporare nel corso della lavorazione, i prodotti elencati all' allegato 2 bis dello stesso regolamento.

A tal fine si impegna:

1) a tenere in permamemza i registri vidimati e bollati di cui agli artt. 10 e 11 del decreto ministeriale del 25 maggio 1992;

2) a predisporre secondo le modalità stabilite all'art. 6 del decreto ministeriale del 25 maggio 1992 in collaborazione con gli "organi di controllo", il programma di fabbricazione ed inviarlo al predetto "organo di controllo" almeno 7 giorni prima della lavorazione di ogni singola partita di aggiudicazione di burro;

3) a sottostare ai controlli;

4) ad adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dal Reg. (CEE) n. 570/88 e dal decreto ministeriale del 25 maggio 1992.

Considerato che nello stabilimento si trasformano prodotti che usufruiscono di un aiuto o di una riduzione di prezzo il sottoscritto si impegna a:

5) tenere separatamente i registri previsti al punto 1 della presente domanda;

6) lavorare in fasi successive i prodotti suddetti.

Nel confermare quanto sopra esposto, si resta in attesa di comunicazioni in merito.

Data.....................

Firma.............................

Visto:

ALLEGATO 4

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - ROMA

Tramite...
(Organo di controllo) (Provincia)

Oggetto: Richiesta di autorizzazione ad effettuare il ricondizionamento del burro concentrato non tracciato - Regolamento (CEE) n. 570/88.

Il sottoscritto ....
nato a................................in data....................
e domiciliato in ....via.........................
in qualità di legale rappresentante / titolare della ditta.................
con sede legale in ....
registrata o iscritta presso.....................................

Chiede

che lo stabilimento...
sito in........................via.............................
iscritto o registrato presso.....................................
che secondo quanto previsto all'art. 10 del regolamento CEE n. 570/88 dispone:

a) di impianti tecnici adeguati la cui capacità di lavorazione è di almeno 4,2 tonnellate di burro concentrato al mese;

b) di locali che consentono di separare ed identificare le eventuali scorte di materie grasse non butirriche:

venga autorizzato ad effettuare il ricondizionamento del burro concentrato non tracciato ai sensi del regolamento CEE n. 570/88.

A tal fine si impegna:

1) a tenere in permanenza i registri bollati e vidimati di cui agli articoli 10 e 11 del decreto ministeriale del 25 maggio 1992;

2) a predisporre secondo le modalità stabilite all' art. 6 del decreto ministeriale del 25 maggio 1992 in collaborazione con l'organo di controllo il programma di fabbricazione, inviandolo al predetto organo almeno 7 giorni prima dell'inizio del ricondizionamento di ogni singola partita di burro concentrato acquistata;

3) a non modificare la composizione del prodotto;

4) a rispettare le disposizioni dell'art. 8 del Reg. (CEE) n. 570/88 in materia di imballaggi;

5) a sottostare ai controlli;

6) ad adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dal Reg. (CEE) n. 570/88 e dal decreto ministeriale del 25 maggio 1992.

Considerato che nello stabilimento si trasformano prodotti che usufruiscono di un aiuto o di una riduzione di prezzo il sottoscritto si impegna altresì:

7) a tenere separatamente i registri previsti al punto 1 della presente domanda;

8) a lavorare in fasi successive i prodotti suddetti.

Nel confermare quanto sopra esposto, si resta in attesa di comunicazioni in merito.

Data.................

Firma..............................

Visto:

ALLEGATO 5

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - ROMA

Tramite...
(Ufficio periferico Repressione Frodi)

Oggetto: Richiesta di autorizzazione ad effettuare il ricondizionamento del burro concentrato tracciato - Regolamento (CEE) n. 570/88.

Il sottoscritto ....
nato a................................in data..................
e domiciliato in ....via.......................
in qualità di legale rappresentante / titolare della ditta.................
con sede legale in ....
registrata o iscritta presso.................................

Chiede

che lo stabilimento...
sito in.......................via...........................
iscritto o registrato presso.................................
che secondo quanto previsto all'art. 10 del regolamento CEE n. 570/88 dispone:

a) di impianti tecnici adeguati la cui capacità di lavorazione è di almeno 4,2 tonnellate di burro concentrato tracciato al mese;

b) di locali che consentono di separare ed identificare le eventuali scorte di materie grasse non butirriche:

venga autorizzato ad effettuare il ricondizionamento del burro concentrato tracciato ai sensi del regolamento CEE n. 570/88.

A tal fine si impegna:

1) a tenere in permanenza i registri bollati e vidimati di cui agli articoli 10 e 11 del decreto ministeriale del 25 maggio 1992;

2) a predisporre secondo le modalità stabilite all' art. 6 del decreto ministeriale del 25 maggio 1992 in collaborazione con l'organo di controllo il programma di fabbricazione, inviandolo al predetto organo almeno 7 giorni prima dell'inizio del ricondizionamento di ogni singola partita di burro concentrato acquistata;

3) a non modificare la composizione del prodotto;

4) a rispettare le disposizioni dell'art. 8 del Reg. (CEE) n. 570/88 in materia di imballaggi;

5) a sottostare ai controlli;

6) ad adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dal Reg. (CEE) n. 570/88 e dal decreto ministeriale del 25 maggio 1992;

Considerato che nello stabilimento si trasformano prodotti che usufruiscono di un aiuto o di una riduzione di prezzo il sottoscritto si impegna altresì:

7) a tenere separatamente i registri previsti al punto 1 della presente domanda;

8) a lavorare in fasi successive i prodotti suddetti.

Nel confermare quanto sopra esposto, si resta in attesa di comunicazioni in merito.

Data.................

Firma..............................

Visto:

ALLEGATO 6

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - ROMA

Tramite ....
(organo di controllo) (provincia)

Oggetto: Richiesta di autorizzazione per gli stabilimenti che intendono utilizzare burro tal quale per la fabbricazione di prodotti della formula (1).......

Il sottoscritto..................nato a..............
in data.................e domiciliato........................
via..in qualità di
legale rappresentante
-------------------- della ditta.............................
titolare
con sede legale in.............................. registrata o
iscritta presso...

Chiede

di essere autorizzato ad utilizzare burro tal quale senza aggiunta di rivelatori acquistato o aggiudicato ai sensi del regolamento CEE n. 570/88 nello stabilimento di ....
registrato o iscritto...
sito in.........................via....................n......
per la produzione diretta dei prodotti di cui alla formula........(1).

A tal fine dichiara che lo stabilimento dispone:

1) di impianti tecnici adeguati ad incorporare una quantità pari ad almeno 5 tonnellate di burro al mese;

2) di locali che consentono di separare ed identificare le eventuali scorte di materie grasse non butirriche;

Si impegna inoltre:

1) nel periodo di lavorazione del burro acquistato o aggiudicato ai sensi del regolamento CEE n. 570/88 ad utilizzare almeno ....(2);

2) a tenere in permanenza i registri vidimati e bollati di cui agli artt.10 e 11 del decreto ministeriale del 25 maggio 1992;

3) a predisporre secondo le modalità stabilite all'art. 6 del decreto ministeriale del 25 maggio 1992 in collaborazione con gli "organi di controllo" il programma di fabbricazione ed inviarlo al predetto "organo di controllo" almeno 7 giorni prima della lavorazione di ogni singola partita di burro;

4) a comunicare almeno 7 giorni prima dell'inizio della lavorazione il quantitativo di burro aggiudicato o acquistato;

5) a sottostare ai controlli;

6) ad adempiere tutti gli altri obblighi previsti dal Reg. (CEE) n. 570/88 e dal decreto ministeriale del 25 maggio 1992.

Considerato che nello stabilimento si trasformano prodotti che usufruiscono di un aiuto o di una riduzione di prezzo il sottoscritto si impegna a:

7) tenere separatamente i registri previsti al punto 2 della presente domanda;

8) lavorare in fasi successive i prodotti suddetti.

Nel confermare quanto sopra esposto, si resta in attesa di comunicazioni in merito.

Data.....................

Firma..............................

Visto:

----

(1) Indicare la formula che interessa A,B,C o D ed i tipi di prodotti che saranno fabbricati, con riferimento alle sottovoci della nomenclatura combinata.

(2) Qualora si intenda optare per il periodo annuale dovrà inserirsi la seguente frase: "45 tonnellate di burro l'anno".
Qualora si intenda optare per il periodo mensile dovrà inserirsi la seguente frase: "5 tonnellate di burro al mese".

ALLEGATO 7

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - ROMA

Tramite ....
(organo di controllo) (provincia)

Oggetto: Richiesta di autorizzazione per gli stabilimenti che intendono utilizzare burro concentrato per la fabbricazione di prodotti della formula (1).......

Il sottoscritto...................nato a..............
in data.................e domiciliato.......................
via...in qualità di
legale rappresentante
-------------------- della ditta..............................
titolare
con sede legale in............................. registrata o
iscritta presso...

Chiede

di essere autorizzato ad utilizzare burro concentrato senza aggiunta di rilevatori ai sensi del regolamento CEE n. 570/88 nello stabilimento di ....
registrato o iscritto.......................................
sito in.........................via....................n......
per la produzione diretta dei prodotti di cui alla formula........(1).

A tal fine dichiara che lo stabilimento dispone:

1) di impianti tecnici adeguati ad incorporare una quantità pari ad almeno 4,2 tonnellate di burro concentrato al mese;

2) di locali che consentono di separare ed identificare le eventuali scorte di materie grasse non butirriche;

Si impegna inoltre:

1) nel periodo di lavorazione del burro concentrato ai sensi del regolamento CEE n. 570/88 ad utilizzare almeno.........(2);

2) a tenere in permanenza i registri vidimati e bollati di cui agli artt.10 e 11 del decreto ministeriale del 25 maggio 1992;

3) a predisporre secondo le modalità stabilite all'art. 6 del decreto ministeriale del 25 maggio 1992 in collaborazione con gli "organi di controllo" il programma di fabbricazione ed inviarlo al predetto "organo di controllo" almeno 7 giorni prima della lavorazione di ogni singola partita di burro concentrato;

4) a comunicare almeno 7 giorni prima dell'inizio della lavorazione il quantitativo di burro concentrato acquistato;

5) a sottostare ai controlli;

6) ad adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dal Reg. (CEE) n. 570/88 e dal decreto ministeriale del 25 maggio 1992.

Considerato che nello stabilimento si trasformano prodotti che usufruiscono di un aiuto o di una riduzione di prezzo il sottoscritto si impegna a:

7) tenere separatamente i registri previsti al punto 2 della presente domanda;

8) lavorare in fasi successive i prodotti suddetti.

Nel confermare quanto sopra esposto, si resta in attesa di comunicazioni in merito.

Data.....................

Firma.............................

Visto:

----

(1) Indicare la formula che interessa A,B,C o D ed i tipi di prodotti che saranno fabbricati con riferimento alle sottovoci della nomenclatura combinata.
(2) Qualora si intenda optare per il periodo annuale dovrà inserirsi la seguente frase: "37 tonn. di burro concentrato l'anno".
Qualora si intenda optare per il periodo mensile dovrà inserirsi la seguente frase:"4 tonn. di burro concentrato al mese".

ALLEGATO 8

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - ROMA

Tramite ....
(organo di controllo) (provincia)

Oggetto: Richiesta di autorizzazione per gli stabilimenti che intendono utilizzare prodotti intermedi contenenti burro o burro concentrato senza aggiunta di rivelatori per la fabbricazione di prodotti della formula (1)......

Il sottoscritto...................nato a..............
in data.................e domiciliato........................
via...in qualità di
legale rappresentante
-------------------- della ditta..............................
titolare
con sede legale in............................. registrata o
iscritta presso..

Chiede

di essere autorizzato ad utilizzare prodotti intermedi contenenti burro o burro concentrato senza aggiunta di rivelatori ai sensi del regolamento CEE n. 570/88 nello stabilimento di sito in........................via...................n......
per la produzione diretta dei prodotti di cui alla formula.......(1).

A tal fine dichiara che lo stabilimento dispone:

1) di impianti tecnici adeguati ad incorporare una quantità pari ad almeno 5 tonnellate di burro al mese sotto forma di prodotti intermedi;

2) di locali che consentono di separare ed identificare le eventuali scorte di materie grasse non butirriche;

Si impegna inoltre:

1) nel periodo di lavorazione dei prodotti intermedi contenenti burro o burro concentrato senza aggiunta di rivelatori ai sensi del regolamento CEE n. 570/88 ad utilizzare almeno..............(2);

2) a tenere in permanenza i registri vidimati e bollati di cui agli artt.10 e 11 del decreto ministeriale del 25 maggio 1992;

3) a predisporre secondo le modalità stabilite all'art. 6 del decreto ministeriale del 25 maggio 1992 in collaborazione con gli "organi di controllo" il programma di fabbricazione ed inviarlo al predetto "organo di controllo" almeno 7 giorni prima della lavorazione di ogni singola partita di prodotti intermedi;

4) a comunicare almeno 7 giorni prima dell'inizio della lavorazione il quantitativo di prodotto intermedio acquistato;

5) a sottostare ai controlli;

6) ad adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dal Reg.(CEE) n. 570/88 e dal decreto ministeriale del 25 maggio 1992;

Considerato che nello stabilimento si trasformano prodotti che usufruiscono di un aiuto o di una riduzione di prezzo il sottoscritto si impegna a:

7) tenere separatamente i registri previsti al punto 2 della presente domanda;

8) lavorare in fasi successive i prodotti suddetti.

Nel confermare quanto sopra esposto, si resta in attesa di comunicazioni in merito.

Data......................

Firma.............................

Visto:

----

(1) Indicare la formula che interessa A,B,C o D ed i tipi di prodotti che saranno fabbricati con riferimento alle sottovoci della nomenclatura combinata.

(2)Qualora si intenda optare per il periodo annuale dovrà inserirsi la seguente frase: "45 tonn. l'anno" di burro sotto forma di prodotti intermedi.

Qualora si intenda optare per il periodo mensile dovrà inserirsi la seguente frase: " 5 tonn. al mese" di burro sotto forma di prodotti intermedi.

ALLEGATO 9

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - ROMA

Tramite ....
(organo di controllo) (provincia)

Oggetto: Richiesta di autorizzazione per gli stabilimenti che intendono utilizzare burro concentrato / burro (1) non tracciato per la fabbricazione di prodotti intermedi di cui all'art. 9 del Reg. (CEE) n. 570/88.

Il sottoscritto...................nato a..............
in data.................e domiciliato...................
via..in qualità di legale rappresentante / titolare della ditta...............................
con sede legale in.............................. registrata o iscritta presso.......................................

Chiede

di essere autorizzato ad utilizzare burro concentrato / burro (1) non tracciato nello stabilimento di ....
registrato o iscritto....................................
sito in.......................via...................n......
per la fabbricazione di prodotti non compresi nelle voci tariffarie di cui all'art. 4 del Reg. (CEE) n. 570/88 che saranno ceduti per la fabbricazione di prodotti di cui alle formule........(2) ai seguenti stabilimenti:

1) stabilimento della società ....
registrato o iscritto.......................sito in............
via.................. n........

2) stabilimento...

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, dichiara:

burro concentrato
A) I prodotti fabbricati con ----------------- (1)non tracciati,
burro
indicati con la sigla che sarà riportata nella documentazione commerciale, hanno la composizione sotto indicata, rientrando nelle relative voci N.C.:

(Sigla).....(Denominazione prodotto).............(Voce N.C.).....

1) Burro..% in peso
2) Zucchero.....................................% in peso
3) ....% in peso
4) ....% in peso

B) Di disporre di impianti tecnici adeguati che consentano di incorporare un quantitativo pari ad almeno 5 tonnellate di burro al mese o al suo equivalente in burro concentrato.

C) Di disporre di locali che consentano di isolare e identificare le eventuali scorte di materie grasse non butirriche.

D) Di essere a conoscenza delle disposizioni emanate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e d'impegnarsi ad osservarle scrupolosamente.

Si impegna in particolare:

1) nel periodo di lavorazione del burro acquistato o aggiudicato ai sensi del regolamento (CEE) n. 570/88 ad utilizzare almeno (3).........;

2) a tenere in permanenza i registri bollati e vidimati ai sensi degli articoli 10 e 11 del decreto ministeriale del 25 maggio 1992;

3) a predisporre, secondo le modalità stabilite all'art. 6 del decreto ministeriale del 25 maggio 1992, in collaborazione con gli organi di controllo, il programma di fabbricazione ed inviarlo al predetto organo di controllo almeno sette giorni prima della lavorazione di ogni singola partita di burro o di burro concentrato;

4) a comunicare, almeno sette giorni prima dell'inizio della lavorazione, il quantitativo di burro o burro concentrato aggiudicato o acquistato.

5) a destinare i prodotti intermedi esclusivamente agli stabilimenti autorizzati a fabbricare i prodotti finali di cui all'art. 4 del regolamento (CEE) n. 570/88;

6) a sottostare ai controlli;

7) ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dal "regolamento" e dal decreto ministeriale 25 maggio 1992.

Considerato che nello stabilimento si trasformano prodotti che usufruiscono di un aiuto e di una riduzione di prezzo, il sottoscritto si impegna a:

8) a tenere separatamente i registri previsti al punto 2 della presente domanda;

9) a lavorare in fasi successive i prodotti suddetti.

Nel confermare quanto sopra esposto, si resta in attesa di comunicazioni in merito.

In fede,

Data......................

Firma............................

Visto:

----

(1) Cancellare la menzione che non interessa.
(2) Indicare la formula che interessa (A,C,D o formula B) ed i tipi di prodotti che saranno fabbricati con riferimento alle sottovoci della nomenclatura combinata.
(3)Qualora si intenda optare per il periodo annuale dovrà inserirsi la seguente frase: "45 tonn. di burro l'anno" o il suo equivalente in burro concentrato.
Qualora si intenda optare per il periodo mensile dovrà inserirsi la seguente frase: " 5 tonn. di burro al mese" o il suo equivalente in burro concentrato.

ALLEGATO 10

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - ROMA

Tramite ....
(ispettorato per la repressione delle frodi)

Oggetto: Richiesta di autorizzazione per gli stabilimenti che intendono utilizzare burro concentrato / burro (1) tracciato per la fabbricazione di prodotti intermedi di cui all'art. 9 del Reg. (CEE) n. 570/88.

Il sottoscritto..................nato a..............
in data.................e domiciliato.........................
via...in qualità di legale rappresentante / titolare della ditta..............................
con sede legale in............................... registrata o iscritta presso..

Chiede

di essere autorizzato ad utilizzare burro concentrato / burro (1) tracciato nello stabilimento di ....
registrato o iscritto.......................................
sito in.......................via...................n......
per la fabbricazione di prodotti non compresi nelle voci tariffarie di cui all'art. 4 del Reg. (CEE) n. 570/88 che saranno ceduti per la fabbricazione di prodotti di cui alle formule........(2) ai seguenti stabilimenti:

1) stabilimento della società ....
registrato o iscritto......................sito in............
via.................. n........

2) stabilimento..

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, dichiara:

A) I prodotti fabbricati con burro concentrato / burro (1) tracciati, indicati con la sigla che sarà riportata nella documentazione commerciale, hanno la composizione sotto indicata, rientrando nelle relative voci N.C.:

(Sigla).....(Denominazione prodotto).............(Voce N.C.).....

1) Burro..% in peso
2) Zucchero.....................................% in peso
3) ....% in peso
4) ....% in peso

B) Di disporre di impianti tecnici adeguati che consentano di incorporare un quantitativo pari ad almeno 5 tonnellate di burro al mese o al suo equivalente in burro concentrato.

C) Di disporre di locali che consentano di isolare e identificare le eventuali scorte di materie grasse non butirriche.

D) Di essere a conoscenza delle disposizioni emanate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e d'impegnarsi ad osservarle scrupolosamente.

Si impegna in particolare:

1) a tenere in permanenza i registri bollati e vidimati ai sensi degli articoli 10 e 11 del decreto ministeriale del 25 maggio 1992 ;

2) a predisporre, secondo le modalità stabilite all'art. 6 del decreto ministeriale del 25 maggio 1992, in collaborazione con gli organi di controllo, il programma di fabbricazione ed inviarlo al predetto organo di controllo almeno sette giorni prima della lavorazione di ogni singola partita di burro o di burro concentrato;

3) a comunicare, almeno sette giorni prima dell'inizio della lavorazione, il quantitativo acquistato di burro o burro concentrato tracciato.

4) a destinare i prodotti intermedi esclusivamente agli stabilimenti che effettuano la fabbricazione dei prodotti finali di cui all'art. 4 del regolamento (CEE) n. 570/88;

5) a sottostare ai controlli;

6) ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dal "regolamento" e dal decreto ministeriale 25 maggio 1992.

Considerato che nello stabilimento si trasformano prodotti che usufruiscono di un aiuto e di una riduzione di prezzo, il sottoscritto si impegna a:

7) a tenere separatamente i registri previsti al punto 2 della presente domanda;

8) a lavorare in fasi successive i prodotti suddetti.

Nel confermare quanto sopra esposto, si resta in attesa di comunicazioni in merito.

In fede,

Data.......................

Firma..............................

Visto:

----

(1) Cancellare la menzione che non interessa.
(2) Indicare la formula che interessa (A,C,D o formula B) ed i tipi di prodotti che saranno fabbricati con riferimento alle sottovoci della nomenclatura combinata.

92A2653

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 20 gennaio 1992.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario per ortottista ed assistente in oftalmologia.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 - Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Sentito il parere dell'Associazione italiana ortottisti ed assistenti di oftalmologia;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 10 ottobre 1991;

Riconosciunta la necessità di modificare le tabelle I e II dell'ordinamento didattico universitario e di aggiungere alla tabella XXXVIII del medesimo la tabella XXXIX, relativa al corso di diploma universitario per ortottista ed assistente in oftalmologia;

Decreta:

Articolo unico

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunto il diploma universitario per ortottista ed assistente in oftalmologia.

La tabella II annessa al predetto regio decreto è integrata nel senso che la facoltà di medicina e chirurgia può rilasciare il predetto diploma universitario per ortottista ed assistente in oftalmologia.

Dopo la tabella XXXVIII, annessa al citato decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la tabella XXXIX relativa al diploma universitario per ortottista ed assistente in oftalmologia.

L'anzidetta tabella è allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 1992

Il Ministro: RUBERTI

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1992
Registro n. 7 Università e ricerca, foglio n. 285

ALLEGATO

TABELLA XXXIX

Diploma universitario per ortottista ed assistente in oftalmologia

Art. 1. — Presso la facoltà di medicina e chirurgia può essere istituito il corso di diploma universitario di ortottista ed assistente in oftalmologia.

Art. 2. — Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scolo di fornire una preparazione professionale teorico-pratica a personale sanitario tecnico operante nel campo dell'oftalmologia, con particolare riguardo a: valutazione sullo stato motore-sensoriale della visione binoculare e della sua conservazione; valutazione della motilità oculare e della visione binoculare, dell'ambliopia, del trattamento pre e post-operatorio dei pazienti con motilità oculare alterata; valutazione delle problematiche legate ai vizi di refrazione ed alla loro correzione; utilizzazione di tecniche diagnostiche e di ricerche strumentali in oftalmologia, di procedure di rieducazione e riabilitazione funzionale dell'handicap visivo, depistage.

Art. 3. — Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazione, eccetto il caso di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi con contenuti ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio del corso di diploma o dal consiglio di facoltà, secondo la normativa statutaria.

Art. 4. — In base alle strutture ed attrezzature disponibili il numero degli iscrivibili al corso di diploma di cui all'art. 1 è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Art. 5. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno del corso di diploma coloro che hanno conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale valido per l'accesso all'Università.

L'ammissione avviene previo accertamento dell'idoneità psico-fisica.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

Art. 6. — Il corso di diploma prevede 2400 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed e organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 460 ore, secondo anno 420 ore, terzo anno 320 ore), il cui peso relativo e definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste.

Il tirocinio professionale è svolto per 320 ore nel primo anno, 420 ore nel secondo e 460 nel terzo anno.

Art. 7. — Il consiglio di corso di diploma predispone un apposito libretto di formazione che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 8. — La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e dev'essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi al terzo anno, gli studenti debbono aver regolarmente frequentatato i corsi, superati gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini previsti.

Art. 9. — Gli studenti debbono sostenere ciascun anno gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Il consiglio della struttura didattica può organizzare la didattica in semestri. Gli insegnamenti sono organizzati in cicli didattici successivi, verificabili in rapporto alla loro propedeuticità, secondo quanto definito dal consiglio della struttura didattica.

Per il calendario degli esami semestrali si applicano le stesse norme del corso di laurea in medicina e chirurgia.

Art. 10. — Per attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti, o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento.

In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

Art. 11. — Per essere ammesso all'anno successivo lo studente deve avere superato nelle due sessioni semestrali, tutti gli esami relativi all'anno di corso e deve aver completato con positive valutazioni le attività di tirocinio.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono una positiva valutazione nelle attività di tirocinio possono ripetere l'anno in soprannumero per non più di una volta.

Art. 12. — I corsi integrati e le relative discipline, facenti parte dell'ordinamento del triennio utile per il conseguimento del diploma universitario, sono comprese in aree. Le aree definiscono gli obiettivi che lo studente deve raggiungere; nonché il peso relativo dell'area e dei relativi corsi integrati (credito) ciascuno corrispondente indicativamente a 50 ore di didattiva formale applicata e di apprendimento.

Art. 13. — Sono attivabili come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima e seconda fascia.

Esse non danno luogo a verifiche di profitto autonome, ma costituiscono credito all'interno del corso nel quale sono integrate.

Art. 14. — Le aree, con indicati i crediti, corrispondenti in linea generale a 50 ore di didattica complessiva, nonché i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

1° Anno:

I semestre:

AREA I - *Propedeutica* (crediti 4.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa dei fenomeni biomedici.

1.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:

fisica medica;
statistica medica;
informatica.

1.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:

chimica;
chimica biologica.

1.3. Corso integrato di biologia e genetica:

biologia generale;
genetica medica.

1.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

II semestre:

AREA II - *Anatomia generale, fisiologia* (crediti 4.0).

Obiettivo: acquisizione della propedeutica morfologica, funzionale, quantitativa dei fenomeni biomedici.

2.1. Corso integrato di istologia:

istologia;
embriologia.

2.2. Corso integrato di anatomia generale, fisiologia:

anatomia umana;
fisiologia umana;
fisiologia oculare.

2.3. Inglese scientifico.

2.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

2° Anno:

I semestre:

AREA III - *Fisiopatologia - Visione binoculare* (crediti 4.0).

Obiettivo: apprendimento dei fondamenti fisici e morfo-funzionali della funzione visiva.

3.1. Corso integrato di ottica fisiopatologica:

ortottica I;
ottica e refrazione.

3.2. Corso integrato di anatomia e fisiologia dell'apparato visivo:

anatomia e fisiologia dell'apparato visivo;
ipovisione I.

3.3. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

II semestre:

AREA IV - *Semeiologia e patologia oculare* (crediti 4.0).

4.1. Corso integrato di tecniche semeiologiche:

tecniche semeiologiche I;
campimetria;
senso luminoso;
senso cromatico;
adattometria;
contattologia.

4.2. Corso integrato di patologia oculare:

patologia oculare;
ipovisione II.

4.3. Corso integrato di neuroftalmologia:

ortottica II;
neuroftalmologia.

4.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

3° Anno:

I semestre:

AREA V - *Oftalmologia specialistica* (crediti 4.0).

Obiettivo: apprendimento delle condizioni caratterizzanti e pertinenti alla individualità del malato di affezioni dell'apparato visivo.

5.1. Corso integrato di pediatria generale:

pediatria generale;
neonatologia.

5.2. Corso integrato di neuropsichiatria:

fondamenti di neuropsichiatria;
psicologia.

5.3. Corso integrato di chirurgia ed assistenza oftalmica:

nozioni di chirurgia e assistenza oftalmica;
ortottica III.

5.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

II semestre:

AREA: *Tecniche semeiologiche e farmacologia* (crediti 4.0).

Obiettivo: apprendimento delle tecniche semeiologiche di immagine, quantitative ed elettrofisiologiche, acquisizione di aspetti diversi generali dell'attività sanitaria.

6.1. Corso integrato di tecniche semeiologiche:

tecniche semeiologiche II: ERG, PEV, PERG, EOG, EMG, ecografia, fluorangiografia, tonometria e tenografia, pachimetria, biometria;
ortottica IV.

6.2. Corso integrato di farmacologia:

farmacologia;
igiene e legislazione sanitaria.

6.3. Corso integrato di etica ed aspetti giuridici della professione:

etica professionale;
aspetti giuridici della professione.

6.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

Art. 15. — Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma di ortottista ed assistente in oftalmologia.

Art. 16. — La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso di diploma o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità.

Ove i Ministri non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

Art. 17. — All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

Le commissioni di esame e di diploma sono costituite secondo le vigenti norme universitarie.

Art. 18. — Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio di facoltà con propria delibera potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
RUBERTI

92A2672

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 1° giugno 1992.

Norme sull'afflusso degli autoveicoli sulle isole di La Maddalena.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DI INTESA CON
IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Viste le leggi 20 giugno 1966, n. 599, e 23 marzo 1990, n. 67, concernenti limitazioni alla circolazione stradale nelle piccole isole, che attribuiscono al Ministro dei lavori pubblici di intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le amministrazioni comunali interessate e la locale azienda autonoma di soggiorno e turismo la facoltà di vietare, nei mesi di più intenso movimento turistico, che veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente siano fatti affluire nelle stesse;

Vista la delibera della giunta municipale della città di La Maddalena in data 12 dicembre 1991, n. 846;

Vista la nota del Ministero del turismo e dello spettacolo in data 19 marzo 1992, n. 360;

Vista la delibera commissariale dell'azienda di soggiorno e turismo di La Maddalena e di Palau in data 15 gennaio 1992, n. 01;

Vista la nota della prefettura di Sassari in data 5 febbraio 1992, n. 3119;

Visto il tele della regione Sardegna - assessorato trasporti, in data 11 marzo 1992, n. 1906;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti limitativi per le ragioni espresse nei menzionati atti;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° luglio 1992 al 31 agosto 1992 è vietato l'afflusso da Palau a La Maddalena di autoveicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nella stessa.

Art. 2.

Durante il periodo di vigenza del divieto di cui all'art. 1 possono affluire nell'isola:

a) autoveicoli appartenenti a persone stabilmente residenti, secondo le risultanze anagrafiche, a persone nate nel comune di La Maddalena, a militari della Marina militare italiana che prestano servizio nel comune di La Maddalena, previa certificazione del comando di appartenenza, ed a persone che dimostrino di avere un rapporto di lavoro a La Maddalena;

b) autoveicoli i cui proprietari possono dimostrare di avere un recapito o un impegno di soggiorno nell'isola, previa autorizzazione rilasciata dal comune o dall'azienda autonoma di soggiorno;

c) autoveicoli appartenenti a persone iscritte nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana, previa autorizzazione rilasciata dal comune;

d) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia e antincendio;

e) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno di cui al decreto n. 1176 dell'8 giugno 1979 del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dei trasporti, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

f) caravan e autocaravan i cui proprietari possono dimostrare che trascorreranno con il loro veicolo il periodo di permanenza sull'isola all'interno dei camping autorizzati e all'interno dei quali sia garantita la sistemazione;

g) gli autoveicoli adibiti esclusivamente al trasporto merci non in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola;

h) autoveicoli con targa estera sempre che siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso nonché quelli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti intercontinentali o da turisti stranieri, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 556/1988, previa dimostrazione del contratto di noleggio e del pacchetto turistico agevolato.

Art. 3.

Chiunque viola il divieto di cui al presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 150.000 a L. 1.500.000 così còme previsto dal comma 2 dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599, modificato dal comma 3 dell'art. 113 e dall'art. 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 4.

Al prefetto di Sassari è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere deroghe al divieto di sbarco sull'isola di La Maddalena.

Art. 5.

Il prefetto di Sassari è incaricato di assicurare l'esecuzione del presente decreto e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei suddetti divieti per tutto il periodo considerato.

Roma, 1° giugno 1992

Il Ministro dei lavori pubblici
PRANDINI

Il Ministro
del turismo e dello spettacolo
TOGNOLI

92A2689

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 maggio 1992.

Tasso di riferimento da applicare, nel mese di giugno 1992, alle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Viste le leggi 4 giugno 1975, n. 172, 5 agosto 1981, n. 416 e 25 febbraio 1987, n. 67, recanti provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i decreti n. 199213 e 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187347 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti del 5 giugno 1981 e dell'8 agosto 1986, nonché i decreti del 23 dicembre 1986 e del 14 agosto 1987 recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 21 dicembre 1991 con il quale la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è stata fissata, per l'anno 1992, nella misura dell'1 per cento;

Visto il proprio decreto del 29 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 104 del 6 maggio 1992, con il quale è stato fissato nella misura del 13,90 per cento il tasso di riferimento per il mese di maggio 1992;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il mese di giugno 1992, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 12,55 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 12,55 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1 per cento, il tasso di riferimento per il mese di giugno 1992 è pari al 13,55 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 1992

Il Ministro: CARLI

92A2712

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Approvazione del nuovo statuto della fondazione «Laboratorio prove sulle materie plastiche», in Milano

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1990, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1992, registro n. 7 Università e ricerca, foglio n. 210, sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è stato approvato il nuovo statuto della fondazione «Laboratorio prove sulle materie plastiche», con sede in Milano.

92A2685

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di lettere e filosofia:
lingua e letteratura francese.

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

Facoltà di economia e commercio:
tecnica bancaria e professionale.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di sociologia:
sociologia delle comunicazioni di massa.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di lettere e filosofia:
filosofia teoretica (biennale).

UNIVERSITÀ DI VERONA

Facoltà di medicina e chirurgia:
medicina del lavoro.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A2693

MINISTERO DELLA SANITÀ

Conferimento di ricompensa «Al merito della sanità pubblica»

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992, sulla proposta del Ministro della sanità, è stata conferita la medaglia d'oro «Al merito della sanità pubblica» all'avv. Raffaele Tamiozzo.

92A2680

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 21 aprile 1992 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa mista «C.I.D. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Grazia Prevete in data 4 marzo 1988, rep. 19306, reg. soc. 1945/88, tribunale di Torino;

società cooperativa di consumo «C.I.R.T.O. - Cooperativa imprese riunite Torino - Cooperativa a responsabiità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Zamparelli in data 14 marzo 1985, rep. 165834, reg. soc. 3431/85, tribunale di Torino;

società cooperativa di produzione e lavoro «Decor Coop a.r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito Sicignano in data 28 giugno 1977, rep. 5155, reg. soc. 1987/77, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Oskar a r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 20 settembre 1963, rep. 12028/1317, reg. soc. 1743, tribunale di Torino;

società cooperativa di produzione e lavoro «Dora a r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito Vallania in data 23 novembre 1982, rep. 188665, reg. soc. 242/83, tribunale di Torino;

società cooperativa di produzione e lavoro «Mediterranea Sound a r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito Viscusi in data 2 novembre 1982, rep. 219307, reg. soc. 4437/82, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «La Mole a r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito Restivo in data 24 luglio 1973, rep. 73411, reg. soc. 1438/73, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edile Giaveno a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Viscusi in data 15 aprile 1983, rep. 220754, reg. soc. 2931/80, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «San Pietro a r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito Mazzucco in data 11 dicembre 1972, rep. 2534, reg. soc. 201/73, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa del Cascinotto a r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito Vicario in data 9 novembre 1974, rep. 108628, reg. soc. 124/75, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «St. Nuovo Due - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Prost in data 3 aprile 1982, rep. 156079, reg. soc. 1898/82, tribunale di Torino;

società cooperativa mista «I Giovanissimi a r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito Billia in data 29 ottobre 1980, rep. 80229, reg. soc. 4727/80, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Millefonti 80 a r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito Revigliono in data 13 marzo 1980, rep. 28697, reg. soc. 1751/80, tribunale di Torino;

società cooperativa mista «Consorzio cooperativo artigiano a r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito Sbarrato in data 13 maggio 1980, rep. 28573, reg. soc. 2396/80, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Ferr - Lav. - Casa di Torino a r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito Santoro in data 4 aprile 1975, rep. 98704, reg. soc. 867/75, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Giulia a r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito Petitti in data 25 novembre 1970, rep. 53968, reg. soc. 1270/70, tribunale di Torino;

società cooperativa mista «B.D.M. Service a r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito Travostino in data 13 ottobre 1986, rep. 35078, reg. soc. 5014/86, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «La Nave a r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 28 settembre 1963, rep. 12197, reg. soc. 2070, tribunale di Torino;

società cooperativa mista «Cogest - Cooperativa per la gestione e lo studio del territorio» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Billia in data 8 marzo 1978, rep. 73169/32759, reg. soc. 1179, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Aurora a r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito Morone in data 23 maggio 1963, rep. 163097, reg. soc. 558, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Bruino a r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito Rainelli in data 8 luglio 1983, rep. 55039, reg. soc. 3513/83, tribunale di Torino;

società cooperativa mista «Coros a r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito Gamba in data 7 ottobre 1987, rep. 49096, reg. soc. 4990/87, tribunale di Torino;

società cooperativa mista «Pedemont a r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito Viscusi in data 15 marzo 1984, rep. 223403, reg. soc. 2051/84, tribunale di Torino;

società cooperativa mista «Direction e Organization a r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito Stellacci in data 3 ottobre 1985, rep. 7670, reg. soc. 6582/85, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Presto e bene a r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 20 settembre 1963, rep. 12017/1312, reg. soc. 1749, tribunale di Torino;

società cooperativa mista «CEACC - Cooperativa esercizio attività culturali e cinematografiche», a r.l. con sede in Torino, costituita per rogito Di Paolo in data 21 novembre 1978, rep. 1571, reg. soc. 106/79, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Esperia a r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito Savio in data 5 ottobre 1963, rep. 274, reg. soc. 2156, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Sud a r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito Dell'Arte in data 16 settembre 1977, rep. 127737, reg. soc. 2435/77, tribunale di Torino;

società cooperativa di produzione e lavoro «Italcoop a r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito Occelli in data 14 aprile 1986, rep. 8059, reg. soc. 1974/87, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Edelwais a r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito Poma in data 1° marzo 1963, rep. 21562/1790, reg. soc. 428, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Domus Casa a r.l.», con sede in Brandizzo (Torino), costituita per rogito Marocco in data 11 luglio 1983, rep. 74283, reg. soc. 2873/83, tribunale di Torino;

società cooperativa mista «Ad Quintum a r.l.», con sede in Collegno (Torino), costituita per rogito Viscusi in data 14 febbraio 1985, rep. 226118, reg. soc. 3041/85, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Primavera - Condove a r.l.», con sede in Condove (Torino), costituita per rogito Pignataro in data 7 giugno 1964, rep. 13687, reg. soc. 556, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Arcadia a r.l.», con sede in Cumiana (Torino), costituita per rogito Ortali in data 23 marzo 1982, rep. 29223, reg. soc. 2030, tribunale di Pinerolo;

società cooperativa edilizia «Corolla a r.l.», con sede in Ivrea (Torino), costituita per rogito Arturo Antonino in data 22 maggio 1975, rep. 14081, reg. soc. 1596, tribunale di Ivrea;

società cooperativa edilizia «Trento a r.l.», con sede in Nichelino (Torino), costituita per rogito Ciurcina in data 18 dicembre 1982, rep. 14457, reg. soc. 676/83, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Ca' Zoiosa a r.l.», con sede in Orbassano (Torino), costituita per rogito Rainelli in data 16 aprile 1974, rep. 19566, reg. soc. 1470/75, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Achille Grandi a r.l.», con sede in Piossasco (Torino), costituita per rogito Occelli in data 30 luglio 1979, rep. 133, reg. soc. 2840/79, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Immobiliare Valle del Sole a r.l.», con sede in Sangano (Torino), costituita per rogito Podio in data 8 marzo 1984, rep. 57970, reg. soc. 2128/84, tribunale di Torino;

società cooperativa mista «Operaia di Inverso a r.l.», con sede in Inverso di Vico Cesanese (Torino), costituita per rogito Forma in data 25 giugno 1982, rep. 46230, reg. soc. 2806, tribunale di Ivrea;

società cooperativa edilizia «La Magnolia a r.l.», con sede in Villafranca Piemonte (Torino), costituita per rogito Russo Krauss in data 3 marzo 1982, rep. 26832, reg. soc. 2017, tribunale di Pinerolo;

società cooperativa edilizia «Aurora a r.l.», con sede in Villafranca Piemonte (Torino), costituita per rogito Krauss Russo in data 3 marzo 1982, rep. 28833, reg. soc. 2018, tribunale di Pinerolo;

società cooperativa mista «Plurigest a r.l.», con sede in Pescara, costituita per rogito D'Achille in data 4 ottobre 1984, rep. 11816, reg. soc. 6875, tribunale di Pescara;

società cooperativa edilizia «La Lampara a r.l.», con sede in Pescara, costituita per rogito Mastroberardino in data 6 maggio 1964, rep. 46587, reg. soc. 1350, tribunale di Pescara;

società cooperativa edilizia «Zanni a r.l.», con sede in Pescara, costituita per rogito D'Ambrosio in data 26 settembre 1963, rep. 16157, reg. soc. 1253, tribunale di Pescara;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa editrice giornalistica abruzzese - C.E.G.A. a r.l.», con sede in Pescara, costituita per rogito Di Gianvito in data 3 febbraio 1976, rep. 94580, reg. soc. 2878, tribunale di Pescara;

società cooperativa edilizia «Il Delfino a r.l.», con sede in Pescara, costituita per rogito Mastroberardino in data 15 dicembre 1983, rep. 32657, reg. soc. 6335, tribunale di Pescara;

società cooperativa edilizia «Casa Idea '79 a r.l.», con sede in Pescara, costituita per rogito Rozzi in data 21 dicembre 1978, rep. 22974, reg. soc. 3792, tribunale di Pescara;

società cooperativa di produzione e lavoro «Abruzzo nel mondo a r.l.», con sede in Pescara, costituita per rogito Bulferi in data 15 aprile 1983, rep. 96958, reg. soc. 5957, tribunale di Pescara;

società cooperativa di produzione e lavoro «Nuove prospettive a r.l.», con sede in Pescara, costituita per rogito Pastore in data 25 marzo 1985, rep. 22091, reg. soc. 7483, tribunale di Pescara;

società cooperativa edilizia «Nuova partecipazione a r.l.», con sede in Pescara, costituita per rogito Rozzi in data 29 luglio 1980, rep. 28492, reg. soc. 4483, tribunale di Pescara;

società cooperativa edilizia «Edifichiamo insieme a r.l.», con sede in Pescara, costituita per rogito Bulferi in data 14 marzo 1977, rep. 87131, reg. soc. 3169, tribunale di Pescara;

società cooperativa di produzione e lavoro «C.A.S.A. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Pescara, costituita per rogito Pastore in data 25 marzo 1985, rep. 22088, reg. soc. 7487, tribunale di Pescara;

società cooperativa di produzione e lavoro «Area - Nova» a r.l., con sede in Pescara, costituita per rogito Pastore in data 22 ottobre 1984, rep. 17539, reg. soc. 6891, tribunale di Pescara;

società cooperativa di produzione e lavoro «As.C.A.F.» a r.l., con sede in Pescara, costituita per rogito Mastroberardino in data 1° ottobre 1984, rep. 37123, reg. soc. 6858, tribunale di Pescara;

società cooperativa di produzione e lavoro «Onda centrale» a r.l., con sede in Pescara, costituita per rogito Rozzi in data 6 ottobre 1979, rep. 25754, reg. soc. 4099, tribunale di Pescara;

società cooperativa edilizia «San Pietro» a r.l., con sede in Montebello di Bertona (Pescara), costituita per rogito Scaccia in data 26 ottobre 1975, rep. 20676, reg. soc. 2760, tribunale di Pescara;

società cooperativa di consumo «Centro distribuzione abruzzese - Co.D.A.» a r.l., con sede in Montesilvano (Pescara), costituita per rogito Anchini in data 27 maggio 1977, rep. 931, reg. soc. 3270, tribunale di Pescara;

società cooperativa edilizia «Pennese a r.l.», con sede in Penne (Pescara), costituita per rogito Scaccia in data 9 giugno 1974, rep. 19170, reg. soc. 2453, tribunale di Pescara;

società cooperativa mista «Progetti integrati zone interne - P.I.Z.I.» a r.l., con sede in Penne (Pescara), costituita per rogito Bulferi in data 9 marzo 1985, rep. 100266, reg. soc. 7406, tribunale di Pescara;

società cooperativa edilizia «Il Camino» a r.l., con sede in Popoli (Pescara), costituita per rogito Sandulli in data 20 novembre 1972, rep. 169, reg. soc. 2105, tribunale di Pescara;

società cooperativa edilizia «Tremonti» a r.l., con sede in Tocco Casauria (Pescara), costituita per rogito Felicetti in data 18 novembre 1972, rep. 404, reg. soc. 2131, tribunale di Pescara;

società cooperativa mista «Coop. Congress - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Venezia, costituita per rogito Candiani in data 5 dicembre 1980, rep. 62784, reg. soc. 17062, tribunale di Venezia;

società cooperativa di consumo «Faro - Società cooperativa di coordinamento e di sviluppo per acquisti collettivi, a responsabilità limitata», con sede in Venezia-Mestre, costituita per rogito Rubino in data 2 febbraio 1987, rep. 13824, reg. soc. 30965, tribunale di Venezia;

società cooperativa edilizia «Villabona a r.l.», con sede in Venezia, costituita per rogito Marelli in data 25 agosto 1962, rep. 4067, reg. soc. 8357, tribunale di Venezia;

società cooperativa edilizia «S. Tommaso dei Battuti a r.l.», con sede in Portogruaro (Venezia), costituita per rogito Gramaticopolo in data 13 novembre 1979, rep. 6959, reg. soc. 14980, tribunale di Venezia;

società cooperativa edilizia «Virane a r.l.», con sede in Rivamonte (Belluno), costituita per rogito Molinari Raimondi in data 7 aprile 1978, rep. 30782, reg. soc. 2504, tribunale di Belluno;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia ACLI - Casa Tassina a r.l.», con sede in Rovigo, costituita per rogito Fabbri in data 20 febbraio 1976, rep. 21435, reg. soc. 2197, tribunale di Rovigo;

società cooperativa edilizia «Fra dipendenti statali di San Bonifacio a r.l.», con sede in S. Bonifacio (Verona), costituita per rogito Cazzola in data 27 marzo 1953, rep. 8376, reg. soc. 3465, tribunale di Verona;

società cooperativa edilizia «La Primula 71 a r.l.», con sede in Verona, costituita per rogito Bernardelli in data 14 maggio 1971, rep. 53746, reg. soc. 6680, tribunale di Verona;

società cooperativa edilizia «Prada 2000 a r.l.», con sede in Brenzone (Verona), costituita per rogito Androvetto in data 15 marzo 1988, rep. 17649, reg. soc. 26986, tribunale di Verona;

società cooperativa edilizia «La Calvarina a r.l.», con sede in Roncà (Verona), costituita per rogito Zordan in data 18 ottobre 1975, rep. 148211, reg. soc. 8677, tribunale di Verona;

società cooperativa di consumo «Enrico Mattei - Soc. coop. a r.l.», con sede in Piovene Rocchette (Vicenza), costituita per rogito Bonato in data 10 agosto 1976, rep. 48890, reg. soc. 7636, tribunale di Vicenza;

società cooperativa edilizia «Foscolo a r.l.», con sede in Teramo, costituita per rogito Bracone in data 3 aprile 1975, rep. 75902, reg. soc. 1796, tribunale di Teramo;

società cooperativa edilizia «S. Agostino Martire a r.l.», con sede in Teramo, costituita per rogito Bracone in data 20 agosto 1973, rep. 73857, reg. soc. 1495, tribunale di Teramo;

società cooperativa mista «Ital Service a r.l.», con sede in Teramo, costituita per rogito Bracone in data 12 giugno 1986, rep. 19663, reg. soc. 5998, tribunale di Teramo;

società cooperativa edilizia «Quadrifoglio rosso a r.l.», con sede in Atri (Teramo), costituita per rogito Costantini in data 7 maggio 1983, rep. 22552, reg. soc. 5356, tribunale di Teramo;

società cooperativa edilizia «La rinascita camplese - Cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Campli (Teramo), costituita per rogito Bracone in data 9 marzo 1981, rep. 1718, reg. soc. 3240, tribunale di Teramo;

società cooperativa edilizia «Castrum Novum - Cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Giulianova Lido (Teramo), costituita per rogito Albini in data 2 agosto 1969, rep. 9292, reg. soc. 1180, tribunale di Teramo;

società cooperativa «Edilizia Settebello a r.l.», con sede in Giulianova (Teramo), costituita per rogito Quartapelle in data 5 gennaio 1971, rep. 48572/7060, reg. soc. 1253, tribunale di Teramo;

società cooperativa edilizia «Abitare - Soc. coop. edilizia a r.l.», con sede in Giulianova (Teramo), costituita per rogito De Rosa in data 29 dicembre 1978, rep. 1064, reg. soc. 2554, tribunale di Teramo;

società cooperativa edilizia «Il traforo a r.l.», con sede in Isola del G.S. (Teramo), costituita per rogito Bracone in data 12 settembre 1973, rep. 73955, reg. soc. 1496, tribunale di Teramo;

società cooperativa di consumo «Teramo 2000 a r.l.», con sede in Montorio al Vomano (Teramo), costituita per rogito Bracone in data 4 marzo 1982, rep. 3921, reg. soc. 3608, tribunale di Teramo;

società cooperativa edilizia «Lavoro e solidarietà sociale a r.l.», con sede in Silvi Marina (Teramo), costituita per rogito Forcella in data 28 febbraio 1975, rep. 75472, tribunale di Teramo;

società cooperativa di produzione e lavoro «Giocalice» a r.l., con sede in Pescara, costituita per rogito D'Achille in data 13 aprile 1978, rep. 3532, reg. soc. 3542, tribunale di Pescara;

società cooperativa di produzione e lavoro «Impresa cooperativa costruzioni edilizie - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pescara, costituita per rogito Di Santo in data 9 maggio 1972, rep. 18887, reg. soc. 2029, tribunale di Pescara;

società cooperativa di produzione e lavoro «A.C.L.I. 2» a r.l., con sede in Pescara, costituita per rogito Scaccia in data 27 luglio 1979, rep. 26258, reg. soc. 4034, tribunale di Pescara;

società cooperativa mista «2020 progresso e natura» a r.l., con sede in Pescara, costituita per rogito Rozzi in data 27 luglio 1981, rep. 31980, reg. soc. 5014, tribunale di Pescara;

società cooperativa di produzione e lavoro «Lavoro e progresso '85 a r.l.», con sede in Pescara, costituita per rogito Pastore in data 25 marzo 1985, rep. 22092, reg. soc. 7484, tribunale di Pescara;

società cooperativa edilizia «Panda uno a r.l.», con sede in Cepagatti (Pescara), costituita per rogito Scaccia in data 23 aprile 1979, rep. 25906, reg. soc. 3922, tribunale di Pescara;

società cooperativa di produzione e lavoro «La tecnica a r.l.», con sede in Montesilvano (Pescara), costituita per rogito Marra in data 4 dicembre 1984, rep. 6171, reg. soc. 7018, tribunale di Pescara;

società cooperativa di produzione e lavoro «Moda abruzzese», con sede in Penne (Pescara), costituita per rogito De Rosa in data 31 ottobre 1985, rep. 118432, reg. soc. 7986, tribunale di Pescara;

società cooperativa edilizia «Casa nostra a r.l.», con sede in Penne (Pescara), costituita per rogito Scaccia in data 14 marzo 1974, rep. 18935, reg. soc. 2419, tribunale di Pescara.

92A2666

Ammissione dei lavoratori dipendenti dalla cooperativa «Giulia 85» a r.l. di Livorno al trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 27 maggio 1992 in favore di quarantanove dipendenti dalla cooperativa «Giulia 85» a r.l. di Livorno, ivi occupati, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da quaranta ore a trenta ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 14 ottobre 1991 al 12 aprile 1992.

92A2684

REGIONE VENETO

Autorizzazione ad alcune società ad aprire ed esercitare alcuni stabilimenti termali in Abano Terme e Montegrotto Terme

Con provvedimento n. 7784 del 27 dicembre 1991 la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare a tutti gli effetti di competenza regionale alla S.n.c. Hotel Terme Risorta di Voltolina Isidoro e C., con sede in Abano Terme (Padova), viale delle Terme n. 58, codice fiscale 00153950282, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale, denominato «Risorta», sito in comune di Abano Terme (Padova), per cure di fanghi, bagni, inalazioni, aerosol e massaggi;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dal dott. Saia Onofrio Sergio.

Con provvedimento n. 248 del 24 gennaio 1992, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla S.r.l. Nuovo turismo, con sede in Montegrotto Terme, via Marza n. 58, codice fiscale 01824940280, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale denominato «Augustus», sito in comune di Montegrotto Terme (Padova), per cure di fanghi, bagni, inalazioni, aerosol, massaggi, idromassaggi, estetica, grotta, palestra, fisiochinesi e piscine termali coperte e scoperte;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dal dott. Schiavon Franco.

Con provvedimento n. 1463 del 13 marzo 1992, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla S.r.l. Hotel Montecarlo Terme, con sede in Montegrotto Terme, viale Stazione n. 109, codice fiscale 02060430283, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale denominato «Montecarlo», sito in comune di Montegrotto Terme (Padova), per cure di fanghi, bagni, massaggi subacquei e speciali, estetica, inalazioni, aerosol e piscine termali coperta e scoperta;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dalla dott.ssa Scapinelli Anna Carola.

Con provvedimento n. 1460 del 13 marzo 1992, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla S.r.l. Hotel Caesar Terme, con sede in Montegrotto Terme, via Aureliana, codice fiscale 02060440282, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale denominato «Caesar», sito in comune di Montegrotto Terme (Padova), per cure di fanghi, bagni, massaggi subacquei e speciali, fisiochinesi, estetica, irrigazioni, inalazioni, aerosol, grotta, piscine termali coperta e scoperta;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dalla dott.ssa Scapinelli Anna Carola.

92A2686

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al titolo del decreto del Ministro del tesoro 29 maggio 1992 concernente: «Tasso di riferimento da applicare, nel mese di giugno 1992, alle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale)». (Titolo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 128 del 2 giugno 1992).

Il titolo citato in epigrafe, riportato nel sommario ed alla pag. 13 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi rettificato nel senso che ove è scritto: «Decreto 29 maggio 1992. *Tasso di riferimento da applicare, nel mese di giugno 1992, alle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale)*», deve leggersi: «Decreto 29 maggio 1992. *Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 giugno 1992-14 luglio 1992, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227*».

AVVERTENZA:

Si comunica che alla pag. 42 della presente *Gazzetta Ufficiale* è pubblicato il decreto del Ministro del tesoro 29 maggio 1992, concernente: «Tasso di riferimento da applicare, nel mese di giugno 1992, alle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale)».

92A2727

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	L.	330.000
	- semestrale	L.	180.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	L.	60.000
	- semestrale	L.	42.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	L.	185.000
	- semestrale	L.	100.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	L.	60.000
	- semestrale	L.	42.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	- annuale	L.	185.000
	- semestrale	L.	100.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
	- annuale	L.	635.000
	- semestrale	L.	350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L.	1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	295.000
Abbonamento semestrale	L.	180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200